

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.
Aggiornamento 2019
al Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019 – 2021

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione di AdP S.p.A. Riscontrato, in data
17.01.2019 dalla Regione Puglia che comunica di non aver ravvisato modifiche o
integrazioni al Piano trasmesso.**

INDICE

SEZIONE I

| | |
|---|----------------|
| Paragrafo 1 | |
| Oggetto del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione | pag. 3 |
| Paragrafo 2 | |
| Attività di Aeroporti di Puglia dal 23.01.2018 al 31.12.2018 | pag. 4 |
| Paragrafo 3 | |
| Aggiornamento P.T.C.P. 2018 | pag. 12 |
| Paragrafo 4 | |
| Premessa metodologica, con riferimento alla natura giuridica e alla attività di AdP spa quale destinataria della normativa anticorruzione | pag.14 |
| Paragrafo 5 | |
| Analisi del contesto esterno ed interno | pag. 29 |
| Paragrafo 6 | |
| Il processo di adozione del P.T.P.C. | |
| Coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni | pag. 41 |
| Paragrafo 7. | |
| Gestione del rischio | pag. 50 |
| Paragrafo 8 | |
| Misure di Prevenzione specifiche | pag. 53 |
| Paragrafo 9 | |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Misure di prevenzione obbligatorie | pag. 57 |
| SEZIONE II. | |
| Paragrafo 10 | |
| Trasparenza | pag. 72 |
| Paragrafo 11 | |
| L'accesso generalizzato | pag. 74 |
| Paragrafo 12 | |
| Pubblicazione del piano | pag. 76 |
| Paragrafo 13 | |
| Entrata in vigore | pag.76 |

Allegato 1 “Tabella Mappatura dei Processi”;

Allegato 2 “Presentazione”.

Allegato 3 “Elenco Obblighi di pubblicazione e responsabili flussi informativi”.

Paragrafo 1. Oggetto del Piano Triennale della trasparenza e Prevenzione della Corruzione (d'ora innanzi Piano o P.T.P.C.).

Il Piano ha come obiettivo quello di prevenire il rischio corruzione nell'attività amministrativa della società con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità. In questo senso, così come chiarito nel PNA 2016, giusta delibera ANAC nr. 831 del 3.08.2016, è atto generale di indirizzo e contiene le indicazioni che impegnano la società allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa ed organizzativa nella quale si svolgono attività di pubblico interesse esposte al rischio di corruzione e le relative misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati.

Nel linguaggio giuridico italiano, il termine “corruzione” è stato finora un termine essenzialmente penalistico, con il quale ci si è riferiti a specifiche figure di reato. Questa accezione, restrittiva, è stata coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta finora principalmente sul piano della repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico, un’accezione più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo. **Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento è quello individuato dal P.N.A, (Piano nazionale Anticorruzione, Legge 6 novembre 2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e ribadito nell’aggiornamento al Piano Nazionale adottato dall’ANAC con la determinazione nr. 12 del 28.10.2015, nonché nei successivi aggiornamenti, nel quale si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, e quindi in un’accezione ampia: “comprendivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.** La finalità è quindi quella di

combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell’imparzialità”, verificare la legittimità degli atti, e così contrastare l’illegalità.

Paragrafo 2. Attività di Aeroporti di Puglia dal 23.01.2018 al 31.12.2018.

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 23.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento al P.T.P.C. per l’anno 2018 e riscontrato, in data 31.01.2018, dalla Regione Puglia che comunicava di non aver ravvisato modifiche o integrazioni al Piano trasmesso.

Della pubblica consultazione è stata data comunicazione alle organizzazioni sindacali, con nota prot. 1188 del 25.01.2018, al Comitato Utenti aeroportuali, con nota prot. 1236 del 26.01.2018, e a tutti i dipendenti con nota prot. 1180 del 25.01.2018.

Alla data del 30.01.2018, di scadenza del termine per le consultazioni, non sono pervenute osservazioni ad esito della consultazione pubblica.

Con riferimento alle aree a rischio medio da attenzionare nel corso del 2018:

- Contratti pubblici;
- Controllo esecuzione contratti pubblici;
- Rendicontazione contratti pubblici;
- Accordi bonari e transazioni contratti pubblici;
- Area acquisti;
- Safety management system.

I. Con riferimento ai contratti pubblici, sono state adottate le seguenti misure di prevenzione:

- 1) Adozione del Regolamento per l’affidamento degli appalti di Aeroporti di Puglia, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2.03.2018, prot.4049;
- 2) Regolamento in materia di “Assegnazione incarichi interni (RUP, DL, CSE, CSP e DEC”, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2.03.2018, prot. 4054, in cui, *inter alia*, viene stabilità la modalità di rotazione per l’affidamento degli incarichi e si subordina l’accettazione dell’incarico alla sottoscrizione delle dichiarazioni attestanti l’assenza delle cause di conflitto di interesse o di incompatibilità, ovvero cause di astensione, e il rispetto delle disposizioni e dei principi contenuti nel Modello 231 e PTPC aziendale;
- 3) Il regolamento per la composizione e il funzionamento della Commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi, approvato con delibera del Consiglio di

Amministrazione del 2.03.2018, prot.40044, contenente in allegato le dichiarazioni che devono essere sottoscritte da ciascun commissario e dal segretario verbalizzante, ai fini della accettazione dell'incarico, attestante l'assenza di cause ostative o di impedimento all'incarico. Alla nomina provvede il Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Puglia mediante sorteggio, attingendo dagli elenchi forniti dagli uffici competenti, nel rispetto del principio di rotazione, fatta sempre salva la necessità di assicurare - in via prioritaria – la composizione delle commissioni giudicatrici sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura. Al fine di rispettare il principio di rotazione ciascun commissario non può essere nominato per più di cinque procedure nell'arco di un anno, se ci sono altri soggetti idonei ad essere nominati commissari.

Sono stati eseguiti i seguenti monitoraggi:

- 1) Il primo monitoraggio relativo ai contratti pubblici è stato espletato il 15.01.2018 anche per consentire la corretta pubblicazione dei dati nel file XML nella sezione – Società Trasparente – Bandi e contratti.
- 2) nel periodo 15.05.2018 – 23.07.2018 è stata espletata un'attività di audit, proposta dall'Internal audit il 26.04.2018, riguardante i contratti di lavori, beni servizi e consulenze, relative al periodo 1.07.2017 – 31.03.2018, i cui risultati sono stati condivisi dagli uffici competenti;
- 3) mentre con riferimento al monitoraggio quadrimestrale previsto dal Regolamento aziendale, lo stesso è stato svolto in data 13.12.2018, con l'ausilio del responsabile informatico IT ed ha riguardato i contratti e le gare in corso dal 1.04.2018, data di entrata in vigore del regolamento, al 30.11.2018. Le risultanze sono state portate a conoscenza del CdA, dell'OdV, dei Rup e dell'ufficio acquisiti e gare.

Sempre con riferimento all'Area a rischio “*Contratti pubblici*”: a seguito del monitoraggio relativo ai contratti passivi svolto il 26.07.2017, prot. 11863, dalla RPCT, è stato effettuato un Audit congiunto all'Internal auditor che ha portato alla adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di due dipendenti, per violazione delle norme in materia di conflitto di interesse e degli adempimenti in capo al responsabile del procedimento, nonché ad una denuncia da parte del Consiglio di Amministrazione alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 331 del c.p.p.

II. Con riferimento all'area acquisti, in considerazione della mutata organizzazione aziendale, in quanto il Consiglio di Amministrazione con Delibera 291/28-06-2018, ha attribuito al Vice-Presidente, ai sensi dell'art. 2381, secondo comma, del Codice Civile, le deleghe operative attinenti alla gestione della liquidità e ai rapporti con le banche, è in fase di approvazione il nuovo modulo di autorizzazione alla spesa preventiva e a consuntivo, con l'indicazione delle ore uomo espletate nei contratti di servizi.

III. Con riferimento all'area specifica “Safety Aeroportuale”, è stato completato l'aggiornamento del Regolamento di Scalo, che è stato portato all'attenzione della Direzione Aeroportuale Enac di Puglia e Basilicata il 28.12.2018, prot. 19734.

La violazione dei Regolamenti aeroportuali potrebbe comportare, infatti,i seguenti rischi: abuso nell'adozione di provvedimenti correttivi, al fine di agevolare particolari soggetti; riconoscimento/concessione di indebite utilità ad un Funzionario Pubblico nell'ambito di una visita ispettiva, al fine di indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge, oppure ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi; omissione nella contestazione o nella applicazione delle sanzioni nei confronti degli operatori aeroportuali al fine di trarne un vantaggio personale, procurando un danno alla società.

Inoltre con riferimento a:

IV. Area a rischio “Valutazione dei rischi e redazioni dei piani”, sottoprocesso “Redazione DVR. In data 30.07.2018 si è svolta la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi, presso gli uffici AdP Spa dello Scalo aeroportuale di Bari, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro, prot. 11468 del 04.07.2018, in cui sono stati illustrati i risultati della valutazione dei rischi fisici, la relazione sulla sorveglianza sanitaria e l'andamento degli infortuni presso i quattro scali, nonché il programma di formazione attuata nel corso dell'anno in materia di formazione dei preposti, formazione antincendio a rischio medio ed elevato e si è dato atto dei corsi programmati in materia di formazione antincendio e primo soccorso. Non ci sono state segnalazioni da parte delle RLS o da organi di controllo. La relazione sul campionamento del gas Radon è stata completata e trasmessa agli uffici territoriali competenti. La valutazione dello stress da lavoro correlato è in fase di completamento.

V. Con riferimento all'area a rischio specifico individuate nel corso dell'aggiornamento 2018: “Security aeroporuale”, che tiene conto dei seguenti processi: “rilascio autorizzazioni all'accesso air side e al parcheggio operatori”, “predisposizione e verifica effettuazione dei controlli di sicurezza”; “oggetti smarriti”.

Il primo processo è relativo al rilascio di specifiche autorizzazioni per poter accedere nelle aree sensibili dell'aeroporto. I rischi connessi a tale processo sono: abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici, al fine di agevolare soggetti senza titolo; accettazione, in denaro o altra utilità, di una retribuzione non dovuta o accettazione della promessa, a fini personali, per una falsa o illecita mediazione o al fine, ad esempio, di consentire indebitamente il rilascio del Tesserino d'ingresso in aeroporto. Si è proceduto al monitoraggio della procedura Prot.1885 del 3.02.2017e al monitoraggio del rilascio delle autorizzazioni al parcheggio operatori aeroportuali.

Il secondo processo riguarda la predisposizione e il controllo delle ore di servizio effettivamente svolte dall'appaltatore nell'esecuzione dei servizi di controllo di sicurezza passeggeri e bagagli da stiva a seguito di richiesta della stazione appaltante. Il rischio connesso potrebbe essere l'omissione di atti di ufficio per procurare intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arrecare a terzi, compresa la società, un danno. La misura di prevenzione è stata attuata con la Procedura Prot. 261 del 10.01.2018.

I risultati del monitoraggio semestrale, unitamente a quello per l'area a rischio “dati sensibili – liste d'imbarco passeggeri”, è stato completato il 2.01.2019, come da verbale e relativi suggerimenti trasmessi al CdA, all'OdV, e agli uffici competenti.

Il terzo processo è relativo alla gestione ed, in particolare, alla restituzione degli oggetti smarriti ai legittimi proprietari. In tal caso il rischio potrebbe essere individuato nella appropriazione di denaro o di altra cosa mobile in possesso o comunque nella disponibilità dell'ufficio o servizio, anche giovanfondosi dell'errore altrui (ad es. bagaglio smarrito o rinvenuto); ovvero consegna ad altro soggetto non titolare al fine di procurare intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arrecare ad a terzi, compresa la società, un danno.

Conformemente a quanto previsto nel piano è stata attuata la procedura prot. 17786 del 19.11.2018 per Bari e la nr. 18249 del 28.11.2018 per Brindisi, nella quale è stato previsto un sistema controllo della qualità, mediante la somministrazione on-line dei questionari di customer satisfaction ai passeggeri e/o utenti al fine di monitorare e misurare la qualità

percepita ovvero di rilevare il grado di soddisfazione per il servizio erogato. Inoltre, al fine di ottenere un'efficiente gestione del magazzino degli oggetti rinvenuti e allo scopo di evitare l'accumulo nel tempo di beni non restituiti al proprietario o al ritrovatore, con frequenza minima semestrale, il Compliance Security, di concerto con il Responsabile dell'ufficio oggetti smarriti, con l'ausilio del Referente locale ufficio Sicurezza e del Security Manager, provvederà ad effettuare una verifica inventariale, anche a campione, tra gli oggetti registrati nella predetta piattaforma “Security accounting” e quelli effettivamente presenti nel magazzino.

VI. Con riferimento all'area di rischio “Personale”, nel corso del 2018 è stato adottato il Regolamento delle selezioni interne per il personale dipendente AdP, prot. 6383 dell'11.04.2018; si è data priorità alla adozione del Regolamento aziendale per il trattamento di trasferta e dei rimborsi delle spese di missione, in conformità al DPGR NR. 631/2011, che ha recepito le osservazioni evidenziate dalla Regione Puglia con nota prot. 1672 del 23.10.2018. Il regolamento verrà diramato unitamente al Regolamento per l'utilizzo dell'istituendo parco auto aziendale.

Sono in corso di predisposizione le misure di prevenzione relative all'aggiornamento della procedura in essere in materia di selezione del personale per la parte relativa alla nomina delle commissioni giudicatrici ed il regolamento di valutazione delle prestazioni del personale. Le misure, la cui attuazione era prevista per il 30.09.2018, non sono state ancora attuate in considerazione della mutata organizzazione aziendale, che vede a far data dal 30.05.2018 un nuovo Direttore del Personale in luogo del Direttore Generale.

VII. Con riferimento all'area a rischio “Organizzazione eventi, sponsorizzazioni”, dal monitoraggio effettuato dall'internal auditor si evince che nel corso del 2018 non ci sono state sponsorizzazioni.

X. Con riferimento al settore aviation ed extraviation (aree a rischio “Contratti incentivazioni vettori aerei” e “contratti attivi di sub concessione”) non ci sono stati ricorsi, reclami o istruttorie da parte della Autorità giudiziaria.

A) Formazione:

In materia di formazione programmata per il biennio 2018 – 2019, è stata attuata:

- 1) la formazione specifica per i dirigenti, i Rup, e tutti gli uffici interessati direttamente ed indirettamente ai procedimenti dei contratti pubblici, in house, in materia di contratti pubblici nei settori speciali, con particolare riferimento alla regolamentazione aziendale, che per come sopra riportato, funge anche da misura di prevenzione della corruzione. Corso in house tenutosi nelle giornate del 3 e 4 maggio 2018. Docenti: Prof. Avv. Alessandro Botto e dall'avv. Giacomo Testa dello studio Legance, Avvocati Associati.
- 2) la formazione specialistica, rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), attraverso la partecipazione al gruppo di lavoro del Network della Prevenzione della Corruzione della Rete Istituzionale della Regione Puglia, tenutasi il 29.06.2018, presso la sede della Regione Puglia ed avente ad oggetto il fenomeno del c.d. Pantouflage, conflitto di interesse, Whistleblowing e controlli interni;
- 3) seminario in materia di “Codice di comportamento dei dipendenti: conflitto di interessi, incompatibilità e pantouflaglio seminario”, organizzato dalla Regione Puglia il 30.10.2018 presso la Fiera del Levante.

Per l'attuale responsabile la formazione si completa in sede associativa AITRA, di cui la responsabile è socia.

B) Trasparenza

Venendo agli adempimenti che hanno interessato Aeroporti di Puglia, si evidenzia che in data 9.11.2015, con determina dell'A.U. pro tempore, prot. 16390, è stato adottato il Programma della Integrità e Trasparenza 2015 – 2017 di AdP, aggiornato in base alla Determinazione ANAC nr. 8 del 17.06.2015 con l'individuazione puntuale delle attività di pubblico interesse e delle attività commerciali o comunque di natura privatistica svolte dalla società di gestione aeroportuale, recepita nell'aggiornamento al Piano del 2016 e per il triennio 2017/2019.

Nell'aggiornamento 2018 sono stati modificati i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti, in considerazione della mutata organizzazione aziendale, la cui pubblicazione è espressamente prevista da specifiche norme di legge, in termini di compatibilità, con riferimento alle caratteristiche strutturali e funzionali della società.

In considerazione della natura giuridica della società Aeroporti di Puglia spa, che svolge sia attività commerciali nel mercato concorrenziale, sia attività di pubblico interesse oltre ai generali obblighi di trasparenza sull'organizzazione, la società farà trasparenza (obblighi di

pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte e a quelle ulteriori risultanti dalla tabella, allegato 3 .

L'8.11.2017, l'ANAC ha approvato le «**Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici**» e pubblicato il comunicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie n. 284, del 05.12.2017.

Con riferimento alle società in controllo pubblico, ANAC ha chiarito che sono attività di interesse pubblico quelle connesse alle finalità istituzionali, esternalizzate per scelte organizzativo - gestionali. Sono anche di interesse pubblico le attività qualificate come tali da una norma o dagli atti costitutivi o statuti, nonché quelle demandate in virtù di un contratto di servizio o affidate direttamente dalla legge. L'individuazione delle attività di pubblico interesse deve essere svolta dalle singole società, d'intesa con le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti. All'interno dello strumento adottato per l'adozione delle misure di prevenzione devono essere indicate le attività di interesse pubblico alle quali si riferiscono gli obblighi di pubblicazione e quelle escluse.

Sul criterio della compatibilità, ANAC ha rilevato che la compatibilità va valutata in relazione alle diverse categorie di soggetti tenendo conto:

- della tipologia delle attività svolte (attività di pubblico interesse, attività esercitate in concorrenza con altri operatori, attività svolte in regime di privativa)
- altre fonti normative applicabili, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti.

La violazione degli obblighi di pubblicazione comporta:

- responsabilità disciplinare: nelle società deve essere attivata secondo le forme stabilite nello statuto o regolamento interno;
- sanzioni dell'Anac.

Gli obblighi di pubblicazione sono indicati nel D.lgs. n. 33/2013 e specificati al paragrafo 8 del presente Piano. Tra gli obblighi rientrano anche quelli contenuti nell'art. 19, commi 3 e 7 del TUSP.

I dati dell'art. 14, comma 1, lett. da a) ad f) del d.lgs. n. 33/2013 devono intendersi riferiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo il caso di gratuità dell'incarico, e ai direttori generali.

Il Consiglio di Amministrazione ha inteso inviare una richiesta di parere ad Anac in data 30.01.2018, nella quale viene richiesto di chiarire se l'art. 14 del D.lgs. 33/2013 si applichi anche ad una società che opera in regime concorrenziale ed in particolare se al Presidente del Consiglio di Amministrazione senza deleghe debba applicarsi la disciplina di cui all'art. 14e s.m.i. o quella prevista per i consulenti e collaboratori di cui all'art. 15 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Ai dirigenti ordinari, poiché non sono dotati di poteri decisionali o di adozione di atti di gestione, si applicano le lettere da a) ad e). Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati dei dirigenti ex art. 14, lettere c) ed f) (spese di viaggio e redditi) l'obbligo è sospeso nelle more del giudizio pendente davanti alla Corte costituzionale.

E' stato adottato, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.01.2018, la misura organizzativa sulle diverse tipologie di accesso (civico, generalizzato e documentale) e le modalità di trasmissione dati per l'istituito registro degli accessi.

Nel corso del 2018 si sono registrati:

- nr. 2 accessi generalizzati;
- nr. 45 accessi documentali, come da tabella aggiornata al 28.12.2018.

C) Patti di integrità negli affidamenti

In data 15.06.2016, prot. 9838, si è proceduto alla sottoscrizione del Protocollo di legalità con Confindustria e la Prefettura di Bari.

D) Rotazione

E' stata attuata la misura della rotazione nei confronti di due dipendenti in considerazione di provvedimenti disciplinari.

Come misura preventiva, nonché di ottimizzazione della performance aziendale si è proceduto alla ridistribuzione delle procure di alcuni ruoli direttivi e di coordinamento.

E) rating di legalità.

In data 17.11.2017, (prot. 16709), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha confermato l'attribuzione del rating di legalità ★★★; la prima stelletta riguarda i requisiti di base di cui alla sezione B della domanda di attribuzione del rating e le altre due i requisiti premiali, in considerazione della valutazione effettuata sui piani della prevenzione della corruzione e trasparenza e l'adesione al protocollo di legalità con Confindustria. E' stata avviata l'istruttoria interna per la richiesta di rinnovo.

F) Flussi informativi.

Tutte le attività sopra riportate sono state riferite al CdA, al Collegio Sindacale, Internal Auditor ed ODV.

Paragrafo 3. Aggiornamento P.T.P.C. 2019.

L'ANAC con la delibera dell'8.11.2017, nr.1134, ha chiarito che in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il "modello 231" con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Tanto è ribadito da ANAC anche nell'aggiornamento 2018 del Piano nazionale anticorruzione, adottato con delibera Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.

In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società. Nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all'interno della società o dell'ente. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione e dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. E' noto infatti che alcuni dei reati espressamente previsti dalla legge 190 del 2012 rilevano anche ai fini della applicazione della responsabilità amministrativa di cui al D.lgs. 231/20.

Aeroporti di Puglia si è dotata sin dal 2005 del Modello 231, aggiornato nel 2011 e poi nel 2013, e sin dal 2014 del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

In questa sede di aggiornamento del piano non si è potuto procedere con l'adozione di un documento unitario, con un'apposita sezione del Mog dedicata al Piano Anticorruzione, in quanto è in fase di finalizzazione ed approvazione la nuova versione del modello 231 che recepisce gli elementi comuni alle due normative di riferimento (il d.lgs. 231/01 e la l. 190/12), rinviando al presente piano per le sole ulteriori misure integrative tipiche ai sensi della l. 190/12. In particolare, essendo le parti speciali del modello strutturate per tipologia di reato, una volta approvata la nuova bozza del modello 231, sara' da considerarsi parte

integrante del presente piano, per quanto compatibile, la parte speciale "A" relativa alla sezione del Modello 231 dedicata ai reati rilevanti anche per la Legge 190/2012 ed in particolare:

1) Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24, D.Lgs. 231/01)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);

indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);

- truffa (art.640, comma 2, n.1, c.p.);

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) .);

- frode informatica (art. 640-ter c.p.).

2) Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01) [Modificato dalla L. n.190 del 6 novembre 2012, art. 1 co. 75]

- Concussione (art. 317 c.p.);

- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);

- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);

- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [Articolo aggiunto dalla L. n.190 del 6 novembre 2012, art. 1 co. 75];

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

A gennaio 2018 il CdA ha deciso di selezionare un dirigente che ricoprirà anche la figura di RPCT, la cui nomina è prevista per gennaio 2019, il quale avrà il compito di aggiornare il Piano alla luce del nuovo Modello 231 e del nuovo codice etico.

Con il presente PTPC verranno quindi ultimate le misure di prevenzione non ancora attuate e, ai fini della verifica dell'efficacia, monitorate quelle attuate nel corso dell'anno 2018 e nel 2019.

Inoltre si terrà conto delle precisazioni fornite da ANAC con l'ultimo aggiornamento 2018 in materia di rapporti con il Responsabile della protezione dei dati – RPD.

A ciò si aggiunga che il piano, quale atto di indirizzo, è un documento dinamico suscettibile di modifiche alla luce di eventuali modifiche o integrazioni legislative, di emanande linee guida ANAC in materia di società in controllo pubblico ed in considerazione di quelle che saranno le direttive dell' Organo di Indirizzo amministrativo pro-tempore.

Paragrafo 4. Premessa metodologica con riferimento alla natura giuridica e alla attività di Aeroporti di Puglia quale destinataria della normativa anticorruzione.

Ai fini di una migliore comprensione delle modalità di redazione del presente Piano e relativo aggiornamento, occorre tenere presenti alcune specificità che caratterizzano la Società di gestione aeroportuale. AdP S.p.A. è stata costituita, nel 1984, su iniziativa della Regione Puglia e, nello specifico, dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti, per lo svolgimento dell'attività di gestione delle Aerostazioni passeggeri e merci e relative pertinenze, nonché dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, nello “esclusivo interesse pubblico”. Nel corso degli anni '90, l'attività di gestione dei servizi aeroportuali è stata liberalizzata anche mediante privatizzazioni. Infatti, con l'art. 10, co. 13, L. n. 537/1993, il legislatore ha previsto la costituzione (obbligatoria) di società per azioni alle quali affidare tale attività, riconoscendo alle regioni e agli enti locali la possibilità di partecipare alle stesse. Con successivo D.M. del 12.11.1997, n. 521, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 10 cit., ha regolamentato la costituzione di tali società e, più in generale, la gestione dei servizi aeroportuali. Pertanto, il legislatore nazionale ha ribadito la competenza legislativa sulla materia esclusivamente in capo allo Stato. A seguito del D.M. n. 521 cit., l'AdP S.p.A. ha modificato il proprio Statuto, prima nel 2002, poi nel 2006, poi nel 2013 e, da ultimo nel 2016, adeguandolo alla normativa nazionale ed, in particolare, al D.lgs. 175/2016 (T.U. delle società partecipate). A riguardo si precisa che l'art. 4 del T.U., recante disciplina delle «*finalità perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione delle partecipazioni pubbliche*», non produce ricadute sull'assetto organizzativo e funzionale di AdP:

a) in primo luogo, perché la possibilità per «*le regioni, le province, i comuni e gli enti locali nonché le camere di commercio, industria ed artigianato interessati*» di costituire e/o partecipare a società di gestione aeroportuale è prevista dall'art. 2, comma 1 del D.M. n. 521/1997;

b) in secondo luogo, perché l'oggetto sociale (*i.e.* il vincolo di scopo e di attività) delle società di gestione aeroportuale è definito dal successivo art. 4, comma 1, lett. a) del citato D.M. n. 521/2007 e consiste «*nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché nelle attività connesse collegate purché non a carattere prevalente*»;

c) inoltre l'art. 10 del T.U., che disciplina le procedure propedeutiche alla «*alienazione delle partecipazioni sociali*» non è applicabile ai fini della cessione a privati delle “*quote di maggioranza*” di AdP, essendo tale attività subordinata, per effetto di quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n. 521/2007, all'espletamento di procedure di evidenza pubblica, nonché alla regola che impone di assicurare «*la misura minima della partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale non inferiore al quinto*» (art. 4, comma 1 lett. c) D.M. n. 521/1997).

La convenzione stipulata con l'Enac il 25.1.2002 e il successivo decreto interministeriale del 6.3.2003 di concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti confermano come l'attività di “progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione, uso degli impianti e delle infrastrutture” possa essere regolamentata (e, quindi, normata), soltanto dallo Stato e dagli organi a tanto preposti, attraverso una chiara ripartizione di competenze tra gli stessi, nei quali non è ricompresa la Regione, che, al massimo, **può**, unitamente ad altri soggetti pubblici e privati, partecipare alla società, detenendo una quota azionaria, comunque, rilevante.

Pertanto, la AdP S.p.A., pur nascendo su iniziativa della Regione Puglia, anche a seguito dell'evoluzione normativa, ha acquisito una configurazione giuridica che esclude la sua strumentalità.

La normativa in tema di concessione del servizio aeroportuale (art. 704, codice della navigazione) attribuisce al Ministero dei Trasporti la competenza a rilasciare il titolo concessorio della gestione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale ed all'ENAC la stipulazione della relativa concessione, previa convenzione stipulata nel rispetto delle direttive del Ministero dei Trasporti, prevedendo un ruolo consultivo della Regione nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione. Sul rilascio delle

concessioni aeroportuali si è pronunciata anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 18 del 30.1.2009).

Con il D.lgs. n 172 del 2007, poi, il legislatore statale delegato ha ulteriormente adeguato la normativa interna alla normativa comunitaria, in particolare quella sanzionatoria, ed ha attribuito all'ENAC - già titolare delle funzioni di controllo e regolazione dell'intero sistema aeroportuale, in base alla legge 9 novembre 2004, n. 265, che ha convertito con modificazioni il D.L. 8 settembre 2004, n. 237, a fini di garanzia di adeguati livelli di sicurezza e di efficienza del traffico aereo negli aeroporti della Comunità - il ruolo di responsabile dell'applicazione delle norme comunitarie e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.

L'indipendenza dell'Organo di indirizzo amministrativo dai soci pubblici è garantita dalle norme dello statuto sociale che consentono allo stesso di non avere indebite ingerenze nella gestione della società medesima¹.

Gli eventuali contributi pubblici percepiti da Aeroporti di Puglia sono destinati esclusivamente allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e alla mobilità aerea regionale. Mentre il fatturato è prodotto mediante l'espletamento della propria attività istituzionale di gestione aeroportuale (fatturato aviario ed extra aviario).

In data 22.01.2018, la società di gestione aeroportuale, Aeroporti di Puglia S.p.A, è stata designata, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero delle Economia e della Finanze, "Rete aeroportuale pugliese", costituita dagli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA) , riconoscendo alla società di gestione la possibilità di adottare una tariffa unica per tutti gli aeroporti .

4.1. La Convenzione di gestione totale nr. 40, stipulata il 25.01.2002 con l'Ente Nazionale Aviazione civile (ENAC) ed approvata con Decreto del Ministero delle

¹ Art. 3 dello Statuto sociale: ... *"La Società opera in piena autonomia dagli stessi soci e con la massima imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali".*

Art. 17 dello statuto sociale: *"la nomina dell'Organo amministrativo è rimessa alla assemblea dei soci, per "compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale"*

Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Difesa del 6.03.2003, nr.4269.

Aeroporti di Puglia svolge la sua attività in conformità alla Convenzione stipulata con l'ENAC per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali² e pertanto, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione in parola:

- 1) definisce e attua le strategie e le politiche commerciali più opportune per lo sviluppo di ciascun aeroporto;
- 2) provvede, con onere a proprio carico, a gestire ciascun aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati alle attività aeronautiche, adottando, d'intesa con l'ENAC, ogni iniziativa per lo svolgimento dell'attività di aviazione in generale e garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di servizi di adeguato livello qualitativo nel rispetto dei principi di sicurezza, efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'ambiente;
- 3) eroga con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le regole della non discriminazione dell'utenza, i servizi di propria competenza ed in particolare provvede principalmente a:
 - realizzare gli interventi indicati nel Programma d'Intervento, nel Piano degli Investimenti e nel Piano economico finanziario;
 - assicurare l'efficienza degli impianti e degli apparati aeroportuali e garantire i servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, di trattamento delle acque di scarico e di potabilizzazione dell'acqua, di sfalcio erba;
 - effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture e impianti di ciascun aeroporto anche a mezzo di ditte specializzate, ferma restando la propria responsabilità per tutta la durata della concessione;
 - adottare le misure idonee a prevenire rischi da volatili;
 - assicurare ogni supporto necessario all'espletamento delle attività delle Amministrazioni dello Stato, dei servizi di soccorso e sanitari in ambito aeroportuale;

² l'art. 705 del Codice della navigazione definisce il gestore aeroportuale come il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato.

- somministrare i servizi e le utenze (acqua potabile ed industriale, energia elettrica per illuminazione, alla depurazione biologica ecc...) a favore dell'ENAC e di tutti i soggetti pubblici presenti in ciascun aeroporto;
- consegnare in duplice esemplare all'ENAC gli inventari ed i disegni esecutivi degli immobili, nonché gli schemi con i tracciati degli impianti e delle reti di distribuzione in ambito aeroportuale e le relative variazioni ed aggiornamenti;
- adottare le misure idonee ad assicurare i servizi antincendio e di pronto soccorso sanitario;
- assicurare lo svolgimento dei servizi di sicurezza e controllo e a versare gli importi dovuti per l'affidamento dei servizi di sicurezza;
- assicurare che i sub concessionari ammessi ad operare in ciascun aeroporto abbiano stipulato polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi allo svolgimento della propria attività in ambito aeroportuale per danni che possano arrecare alla Amministrazioni ed Enti presenti negli aeroporti e/o a terzi;
- garantire adeguati standard di servizio offerti all'utenza, in relazione a quanto previsto dalla Carta dei servizi;
- corrispondere il canone annuo di concessione;
- assolvere ad ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento all'art. 705 del codice della navigazione, del D.lgs. nr. 18/99 in materia di handling, e comunica su richiesta di ENAC i dati statistici relativi alla attività aeroportuale, nonché quelli economici, finanziari ed organizzativi inerenti la gestione.

In relazione agli adempimenti verso l'ENAC sono autorizzati a intrattenere i relativi rapporti i Nominated Person/*Post Holder* secondo le deleghe e le missioni definite nel Regolamento UE nr. 139/2014 e nel Manuale dell'aeroporto che qui si riportano in sintesi:

a) *Nominated Person servizi operativi* che garantisce il corretto svolgimento e la gestione in sicurezza:

- della movimentazione degli aeromobili e dei mezzi, nonché di tutte le attività e le operazioni connesse con il volo che si svolgono o comprendono l'area di movimento;
- dei servizi connessi con il volo;
- delle aree soggette a lavori;

- degli eventuali ostacoli presenti sulla pista che possano influire sulle operazioni di decollo e atterraggio;
 - della pista, delle taxiway e dei raccordi, della segnaletica orizzontale, verticale e luminosa;
 - del Piano di prevenzione e di controllo del rischio da impatto con volatili;
 - delle procedure aeroportuali per il contenimento del rumore;
 - dei dati relativi agli incidenti e agli inconvenienti gravi, della rimozione dei mezzi e degli aerei incidentati;
 - dei Piani di emergenza;
 - nonché tutte le attività richiamate nel manuale di Aeroporto parte B, sez. 2.
- b) *Post Holder Terminal*, nominati al fine di garantire l'attuazione delle procedure di sicurezza e assistenza ai passeggeri, nonché dei Piani di emergenza che interessano l'area del Terminal;
- c) *Post Holder Progettazione*, che garantisce il corretto svolgimento delle attività che interessano l'area progettazione inerenti:
- la conformità ai regolamenti in vigore della progettazione di tutte le ristrutturazioni;
 - la determinazione e la comunicazione dei dati relativi alle caratteristiche fisiche dell'aeroporto;
 - l'efficacia della progettazione relativamente ai livelli di sicurezza attesi;
 - la tutela dell'ambiente, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale e il monitoraggio sulle interrelazioni aeroporto/territorio.
- d) *Nominated Person per la manutenzione*, che garantisce la conformità delle operazioni di manutenzione delle infrastrutture alle normative vigenti attraverso:
- la predisposizione di programmi manutentivi di tutti gli apparati, edifici, segnaletica, piste ecc.;
 - il controllo periodico dello stato della pista, delle taxi way e dei raccordi, della segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, dell'area movimento e più in generale la effettiva e corretta attuazione della manutenzione programmata e straordinaria, al fine di garantire la costante efficienza delle infrastrutture;
 - la segnalazione e il controllo delle aree soggette a lavori.

I Post Holder e i Nominated Person pertanto si configurano come Responsabili Interni.

4.2. Il Contratto di Programma

In data 2.10.2009 AdP ha stipulato con l'ENAC per gli Aeroporti di Bari e Brindisi un Contratto di Programma che disciplina per il quadriennio 2009 – 2012, ancora operativo ed in attesa di rinnovo:

- 1) i c.d. Servizi Regolamentati³;
- 2) il livello iniziale dei corrispettivi previsti per i Servizi Regolamentati;
- 3) le modalità di rilevazione annuale dello stato degli adempimenti a carico di AdP derivanti dal contratto stesso;
- 4) le penali applicabili in caso di ritardato o mancato adempimento degli obblighi previsti.

AdP SpA adempie agli obblighi di informativa e di rendicontazione nei confronti dell'ENAC, inoltrando all'Ente, entro 60 gg dall'approvazione del bilancio, la documentazione necessaria per il rinnovo del Contratto di Programma stesso, prevista dalla "Linee Guida applicative della Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva", elaborate dall'ENAC e approvate dal MEF, in particolare:

- tutta la documentazione per il monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano degli Investimenti;
- eventuali iniziative non attinenti la gestione caratteristica dell'aeroporto o finalizzate a modificare elementi essenziali del Contratto di Programma (es. ridefinizione della tariffa);
- le rilevazioni statistiche del traffico aereo rilevate mensilmente;
- il Piano annuale della manutenzione ordinaria redatto conformemente alla circolare ENAC APT 21 del 30.01.2006;
- entro il 30 settembre di ciascun anno una dichiarazione di preconsuntivo attestante lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal Piano degli investimenti e dal relativo crono-programma;
- entro il 31 marzo di ciascun anno analoga dichiarazione di cui al punto precedente, redatta a consuntivo e attestante le nuove opere entrate in esercizio, i SAL emessi e gli interventi di manutenzione straordinaria;
- un documento, redatto da un Istituto di rilevazione competente, in cui sono riportati i valori relativi al raggiungimento degli obiettivi di qualità e tutela ambientale;

³Per servizi regolamentati si intendono quelli erogati da AdP, come analiticamente descritti e riportati nel Programma Triennale della Trasparenza 2015 – 2017, pagg. 6 e 7.

- ogni situazione che possa compromettere la funzionalità dell'aeroporto, la regolarità dei servizi e il rispetto delle prescrizioni tecniche e operative attinenti le sicurezza aeroportuale;

4.3. Effetti della Convenzione e del Contratto di programma sulla natura e sulla attività della società di gestione

Alla luce di quanto esposto al soggetto concessionario sono trasferiti poteri e funzioni proprie dell'ENAC. La lettura del testo convenzionale conferma l'effettività di detto trasferimento di poteri e di funzioni.

In capo all'Enac, al Ministero delle Infrastrutture, al Ministro della Economia e delle Finanze residuano solo poteri di controllo generale, con potestà di revoca della Convenzione per motivi di interesse pubblico o di declaratoria di decadenza dalla Convenzione stessa per grave inadempimento (art. 14 della Convenzione) e salva la facoltà di adire il Collegio Arbitrale per dirimere le possibili controversie interpretative (art. 16 della Convenzioni).

Nei limiti della attribuzione della Convenzione con riferimento alle attività di pubblico interesse, di cui al paragrafo successivo, gli amministratori e i dipendenti della società di gestione infatti devono qualificarsi “incaricati di pubblico servizio”.

L'art. 358 del codice penale definisce “*pubblico servizio*” quella “*attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”

Nella interpretazione della norma sopra riportata, la giurisprudenza dà rilievo non alla circostanza che si tratti di attività svolte in virtù della legittimazione derivante da un provvedimento amministrativo (vale a dire, che derivino, come nel caso che ci occupa, da una Convenzione), bensì dalla circostanza che l'attività stessa sia stata originariamente assunta come propria in forza di un atto normativo della Pubblica Amministrazione. Nel caso di Aeroporti di Puglia vi è sia un rapporto convenzionale, sia un atto normativo, costituito dai vari Decreti Ministeriali che hanno affidato ad AdP S.p.A. , già SEAP, la gestione degli scali pugliesi.

4.4. Il ruolo del Gestore totale nella conduzione dell'aeroporto tra attività di pubblico interesse e attività privatistica

Al fine di qualificare quali attività siano di interesse pubblico e quali prettamente commerciali soccorre la comunicazione della commissione europea “Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2014/C 99/03) del 4.04.2014.

La Commissione, dopo aver definitivo l'aeroporto, nell'ambito del paragrafo 2, come: “*un soggetto o gruppo di soggetti che esercita l'attività economica consistente nella fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree*”, al paragrafo 3 “*presenza di aiuti di stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato*”, dedicato alla nozione di impresa e di attività economica definisce l'aeroporto come “*31) Il soggetto o il gruppo di soggetti che esercita l'attività economica consistente nella fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree, vale a dire nell'assicurare l'assistenza agli aeromobili, dal momento dell'atterraggio a quello del decollo, nonché ai passeggeri e alle merci, in modo da consentire ai vettori di fornire servizi di trasporto aereo (32), è indicato di seguito come «aeroporto» (33). Un aeroporto fornisce una serie di servizi («i servizi aeroportuali») alle compagnie aeree, a titolo oneroso («diritti aeroportuali»). Mentre la portata esatta dei servizi forniti dagli aeroporti, nonché la definizione di tali diritti, come «canoni» o «tasse» varia all'interno dell'Unione, la fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree in cambio del pagamento di diritti aeroportuali costituisce un'attività economica in tutti gli Stati membri*” e chiarisce quanto segue:

“*32) Il quadro giuridico e normativo relativo alla proprietà e alla gestione dei singoli aeroporti varia da un aeroporto all'altro all'interno dell'Unione. In particolare, gli aeroporti regionali e locali sono spesso gestiti in stretta cooperazione con le autorità pubbliche. A tale riguardo, la Corte ha stabilito che è plausibile che diversi soggetti svolgano assieme un'attività economica, costituendo in tal modo un'unità economica, in presenza di determinate condizioni (34). Nel settore aeronautico, la Commissione ritiene che una partecipazione significativa nella strategia commerciale di un aeroporto, per esempio attraverso la conclusione di accordi diretti con le compagnie aeree o la fissazione di diritti aeroportuali, costituisca un'indicazione importante che il soggetto in questione svolge effettivamente, da solo o con altri, l'attività economica di gestione dell'aeroporto (35).*

33) Oltre ai servizi aeroportuali, un aeroporto può inoltre fornire altri servizi commerciali a compagnie aeree o ad altri utenti dell'aeroporto, come servizi ausiliari ai passeggeri, agli spedizionieri o ad altri prestatori di servizi (ad esempio mediante l'affitto di locali a gestori di

negozi e ristoranti, a gestori di parcheggi, ecc.). Tali attività economiche saranno indicate collettivamente come «attività non aeronautiche».

34) Tuttavia, non tutte le attività poste in essere da un aeroporto sono necessariamente attività di natura economica (36). Dato che la classificazione di un soggetto come impresa fa sempre riferimento a un'attività specifica, è necessario distinguere tra le attività di un determinato aeroporto e stabilire in quale misura tali attività siano di natura economica. Se un aeroporto svolge delle attività sia di natura economica che non economica, esso è considerato un'impresa solo per quanto riguarda le prime.

35) La Corte ha sostenuto che le attività che di norma rientrano sotto la responsabilità dello Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici non sono di natura economica e non rientrano nella sfera di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (37). In un aeroporto, attività come il controllo del traffico aereo, i servizi di polizia, i servizi doganali, i servizi antincendio, le attività necessarie alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita e gli investimenti nelle infrastrutture e nelle attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali attività, sono generalmente considerate di carattere non economico.”

4.4.1. Nell'ambito della attività economica svolta dal gestore aeroportuale, la Direttiva del comitato interministeriale per la programmazione economica (deliberazione nr.38/2007 del 15.06.2007), in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva all'art. 1, **distingue i corrispettivi dei c.d. SERVIZI REGOLAMENTATI, soggetti al controllo da parte di Enac, da quelli NON REGOLAMENTATI, in quanto soggetti alla libera scelta imprenditoriale ed economica del gestore.**

La Direttiva provvede, al paragrafo 1.1, ad elencare i servizi aeroportuali soggetti a regolamentazione tariffaria (d'ora in poi, servizi regolamentati) ed, al paragrafo 1.2, a fissare i criteri per l'individuazione dei servizi non regolamentati il cui margine deve concorrere alla riduzione dei diritti aeroportuali, ai sensi dell'art. 11-nonies, lett. e), della legge 248/05.

I servizi regolamentati sono:

- a) i diritti di approdo e di partenza, di sosta e di ricovero (L. 248/05, art. 11 nonies);
- b) il diritto di imbarco passeggeri (L. 248/05, art. 11 nonies);
- c) le tasse di imbarco e sbarco merci (L. 117/74 e L. 248/05, art. 11 nonies);
- d) i compensi per le operazioni di controllo di sicurezza (85/99, art. 2, co. 1 e L. 248/05, art. 11 duodecies);

- e) i corrispettivi per l'uso di infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo (d.lgs. 18/99, allegato B, e L. 248/05, art. 11 terdecies);
- f) i corrispettivi per le attività di assistenza a terra, quando queste siano svolte – di diritto o di fatto – da un unico prestatore (d.lgs. 18/99, allegato A, e L. 248/05, art. 11 terdecies).

Con particolare riferimento alla lettera f) l'attività di handling espletata da Aeroporti di Puglia spa sugli scali di Bari e di Brindisi non è più soggetta a regolamentazione trattandosi di Aeroporti che, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 18/99 (Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità) hanno superato i 2 milioni di passeggeri e per i quali è pertanto riconosciuto il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra ai prestatori di servizi sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 13 del medesimo decreto legislativo.

Per la stipula dei contratti di programma quadriennali, sottoscritti tra i gestori aeroportuali ed Enac, volti a determinare i corrispettivi dei servizi regolamentati, le società di gestione aeroportuali si attengono alla predette direttive e conseguenti linee guida operative emanate da Enac.

Tali corrispettivi sono annualmente revisionati, come previsto dal contratto di programma, e pubblicati sul sito istituzionale dell'Enac al seguente indirizzo https://www.enac.gov.it/La_Regolazione_Economica/Aeroporti/Contratti_di_Programma/Stipulati/info-2134230724.html, per l'aeroporto di Bari; per l'aeroporto di Brindisi all'indirizzo https://www.enac.gov.it/La_Regolazione_Economica/Aeroporti/Contratti_di_Programma/Stipulati/info838791498.html; per gli scali di Foggia e Grottaglie (TA), il cui traffico aeroportuale è limitato vigono ancora le tariffe di cui al Decreto Interministeriale n. 140T del 14.11.2000, successivamente aggiornato in base all'indice ISTAT, pubblicate sul sito web di Aeroporti di Puglia.

Rientrano nella tipologia di attività non regolamentate

- 1) la cessione in uso di spazi aeroportuali in quanto:
 - a) se il mercato rilevante è circoscritto al sedime aeroportuale, tale cessione genererà rendite di monopolio in favore del gestore;
 - b) se invece il mercato rilevante eccede il sedime aeroportuale è ragionevole presumere che da tale cessione deriveranno comunque al gestore delle rendite quantomeno da localizzazione, considerata la probabile propensione degli operatori terzi a pagare prezzi più elevati per l'uso di spazi interni al sedime;

2) l'offerta di servizi retail agli utenti aeroportuali (es. bar, ristorazione, autonoleggi, rivendite giornali, tabacchi, boutique, souvernirs, parcheggi, alberghi, pubblicità, ecc.).

Rientrano altresì tra i servizi non regolamentati i servizi e le attività c.d. non pertinenti la gestione caratteristica, (ad esempio, servizi di engineering destinati al mercato esterno all'aeroporto, produzione di energia o di servizi telefonici destinati a operatori o utenti non aeroportuali, partecipazioni in società che non svolgono servizi destinati ad essere erogati nell'ambito del sedime aeroportuale, ecc.).

Tanto è riportato nella direttive in questione e nelle relative Linee Guida applicative adottate da Enac.

Annualmente i gestori sono tenuti a far pervenire all'ENAC, entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio, i dati della contabilità analitica, organizzati separatamente per centri di costo e di ricavo, relativi:

- (i) a ciascuno dei servizi regolamentati svolti nell'aeroporto affidato, costituenti autonomo centro di tariffazione;
- (ii) all'insieme dei servizi non regolamentati di cui al par. 1.2 della Direttiva, se svolti e/o erogati nell'ambito del sedime aeroportuale a favore dell'utenza dello scalo;
- (iii) alle attività "escluse" in quanto non pertinenti la gestione caratteristica o erogate fuori del sedime aeroportuale.

I dati della contabilità analitica sono certificati da società di revisione contabile che attesta la rispondenza, oltre che ai dettami delle norme civilistiche e fiscali ed ai principi contabili internazionali, ai criteri fissati dalla Direttiva ed a quanto stabilito dalle suddette Linee guida.

4.4.2. I contratti pubblici.

Nell'ambito delle attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea vanno altresì annoverate le attività relative ai contratti pubblici, così come disciplinati dalle direttive comunitarie, dal Codice degli appalti in vigore dal 20 aprile 2016 (D.lgs. 50/2016) e dagli atti di regolazione dell'Anac , c.d. Linee Guida, che a differenza dei precedenti regolamenti, che avevano il carattere della rigidità, meglio si adattano alla evoluzione e alla flessibilità del mercato economico e degli appalti.

AdP è impresa pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ("Codice dei Contratti Pubblici"), ed ente aggiudicatore, ai sensi del combinato disposto dell'art.3, comma 1, lett. e) e dell'art. 114, comma 2 del Codice, che svolge attività "*relative*

allo sfruttamento di un'area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti”, di cui all’art. 119 dello stesso decreto.

Anche l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (“AVCP”, oggi Autorità Nazionale Anticorruzione “ANAC” o “Autorità”) ha chiarito nei confronti dei gestori aeroportuali che: *“dalla ricostruzione dell’impianto normativo in materia di gestioni aeroportuali, nazionale e comunitario, emerge che dette società operano “per rispondere ad esigenze di carattere industriale o commerciale”, così come individuato dalla Corte di giustizia nella definizione che ha reso in ordine alle imprese pubbliche nel differenziarle dagli organismi di diritto pubblico (C. giust. CE, 15 maggio 2003, -214/00, punto 44). A tal proposito si richiama l’art. 10 del citato D.M. n. 521/1997, che, nell’individuare i criteri di gestione applicabili dalle società di gestione aeroportuale, dispone che la società “organizza e gestisce l’impresa aeroportuale garantendo l’ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità”.*

Nel contesto concorrenziale in cui opera il gestore aeroportuale, il perseguimento di uno scopo di lucro e l’assunzione dei rischi connessi alla propria attività comportano che detto soggetto si lascia guidare da considerazioni economiche, secondo le leggi del mercato. Tale risulta anche l’orientamento del Supremo Giudice, il quale rileva come sia da escludersi il carattere commerciale e industriale dei bisogni *“non . . . suscettivi. . . di soddisfacimento mediante attività di produzione o scambio di beni o servizi connotata da imprenditorialità o scopo di lucro”* (Cass. Civ., S.U. 4 maggio 2006, n. 10218; v. anche 8 febbraio 2006, n. 2637; 4 aprile 2000, n. 97”). (Cfr. AVCP, AG 20 febbraio 2013, n.3).

In quanto ente aggiudicatore, AdP per l’affidamento di contratti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del Codice, *“strumentali”* al settore speciale di cui all’art. 119, è tenuta all’osservanza delle disposizioni del Codice relative ai settori speciali.

Per i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice (cd. sotto-soglia), l’art. 36, comma 8 del Codice dispone che gli enti aggiudicatori, che sono imprese pubbliche, e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per l’affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi sotto-soglia, rientranti nell’ambito definito dall’art. 119, applicano la disciplina stabilita nei propri regolamenti interni, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.

Nonostante per i contratti affidati per scopi diversi dalla propria attività - quindi "estranei" rispetto al settore speciale di cui all'art. 119 del Codice - in linea con l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 1 agosto 2011, AdP non sia tenuta all'applicazione del Codice e dei principi ivi contenuti, la stessa ha disciplinato nel "*Regolamento per l'affidamento degli appalti*" anche l'affidamento di tali contratti.

In data 5 giugno 2013, Aeroporti di Puglia ha aderito al Centro territoriale per l'aggregazione dei processi di acquisto degli enti locali pugliesi "Innova Puglia spa" per l'utilizzo della relativa piattaforma telematica c.d. EmPulia ai fini della gestione dell'albo on-line dei fornitori di beni, servizi e lavori e della gestione telematica delle procedure di gara negoziate.

L'individuazione delle procedure di affidamento applicabili da parte di AdP avviene previa valutazione della presenza o meno di un nesso di strumentalità tra il contratto da affidare e l'attività di "*sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti [...] e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei*". I contratti strumentali al settore speciale di cui all'art. 119 del Codice vengono definiti "*appalti core*", mentre i contratti non strumentali al settore speciale di cui all'art. 119, quindi 'estranei' rispetto al campo di applicazione del Codice, vengono definiti "*appalti no core*".

Pertanto, Aeroporti di Puglia applica per i contratti pubblici le norme della parte II del Codice degli appalti, Settori Speciali, per i contratti esclusi la normativa di cui al Codice dagli articoli da 4 e seguenti, mentre per gli appalti estranei le proprie procedure interne, verificando di volta in volta che il contratto in questione non sia strumentale alla attività di pubblico interesse, così come indicata nella normativa comunitaria, nazionale e di settore, ivi compresa la lex specialis di cui alla Convenzione di gestione totale.

4.4.3. Incentivazioni per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree.

Con l'adozione del decreto 11 agosto 2016, il Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti ha abrogato tacitamente il decreto emanato il precedente 2 ottobre 2014 e, nel modificare l'originaria disciplina di attuazione dell'art. 13, commi 14 e 15 del D.L. n. 145/2013, ha regolamentato *ex novo* ed in maniera organica la fattispecie dell'incentivazione per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree da parte dei vettori aerei. Con il decreto 11 agosto 2016 il Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti ha ridefinito l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell'art. 13, commi 14 e 15 del D.L. n. 145/2013, sostituendo la disciplina

previgente con una nuova regolamentazione dell'intera materia applicabile ai soli incentivi per l'avvio e/o lo sviluppo di rotte aeree di origine pubblica che costituiscono aiuto di Stato. Quindi per i contratti di incentivazione stipulati in data antecedente e/o successiva rispetto a quella di adozione del decreto 11 agosto 2016 e che esulano dall'ambito di applicazione delle Linee Guida, i gestori aeroportuali non sono più sottoposti agli obblighi di pubblicazione e di comunicazione alle competenti autorità amministrative (ART ed ENAC) previsti dal decreto 2 ottobre 2014 e dalle Indicazioni Operative ENAC. L'Autorità Regolazione trasporti non appare titolare del potere (tipico e attribuito dalla legge in via esclusiva al MIT) di istituire indicazioni operative ulteriori rispetto a quelle prescritte, in materia di incentivazione, nelle Linee Guida in oggetto.

Per quanto riguarda gli incentivi per l'avvio e/o lo sviluppo di rotte aeree non disciplinati dalle Linee Guida in oggetto Aeroporti di Puglia spa - impregiudicata la libertà di iniziativa imprenditoriale di cui dispongono i gestori aeroportuali nella materia qui di interesse – procederà alla concessione degli incentivi sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e predeterminati, quindi mediante un avviso pubblico, consultabile sul sito aziendale nella sezione bandi e contratti, nonché nella sezione società trasparente; ciò al precipuo fine di garantire il rispetto dei principi comunitari posti a presidio della concorrenza e della trasparenza.

4.4.4. Conclusioni.

→ **Sono attività di interesse pubblico del gestore aeroportuale Aeroporti di Puglia spa:**

- a) le attività di carattere economico, regolamentate e controllate da Enac;
- b) le attività relative ai contratti di lavori, servizi e forniture intese a garantire l'adempimento agli obblighi in capo alla concessionaria, di cui all'art. 4 della Convenzione di gestione totale, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, limitatamente alla attività di "sfruttamento di un'area geografica" ai fini "della messa a disposizione di aeroporti" ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti pubblici.

→ **Non rientrano in tali attività e pertanto sono rimesse alla libera iniziativa imprenditoriale del gestore aeroportuale:**

- a) le attività di handling per gli scali di Bari e Brindisi, giusta art. 4 del D.lgs. 18/99;

- b) le attività di incentivazione con contributi e/o sostegni finanziari a favore di compagnie aeree per il lancio di nuove rotte e procedure di monitoraggio (parere legale reso alla associazione di categoria ASSAEROPORTI);
- c) la cessione in uso di spazi aeroportuali (si cfr. anche *Sent. Cass. SSUU n.7663 del 2016; Cass., Cass.S.U.,29aprile2015,n.8623; Cons. Stato VI 22 aprile 2014 – nr. 2026*).
- d) l'offerta di servizi retail agli utenti aeroportuali (es. bar, ristorazione, autonoleggi, rivendite giornali, tabacchi, boutique, souvernirs, parcheggi, alberghi, pubblicità, ecc.), cosiddette, per usare la definizione della Commissione Europea, «attività non aeronautiche» ossia i “servizi commerciali forniti alle compagnie aeree o ad altri utenti dell'aeroporto, come servizi ausiliari a passeggeri, spedizionieri o altri fornitori di servizi, affitto di uffici e negozi, parcheggi e alberghi”. Le informazioni relative a queste, pur presenti e pubblicizzate sul sito di Aeroporti di Puglia spa, per le ragioni sopra esposte non sono informazioni obbligatorie da pubblicare sul sito “Società Trasparente” .

5. Analisi del contesto esterno ed interno

Anac chiarisce che l'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Il contesto territoriale in cui opera AdP comprende tutto il territorio Pugliese ma, come si evince dalla presentazione allegata (allegato 2), il bacino di utenza degli aeroporti pugliesi si estende oltre ai confini della Regione, includendo le seguenti aree geografiche: Melfi, sede di un importante fabbrica Fiat-Chrysler, Matera, sito Unesco, luogo molto conosciuto a livello mondiale, la costa ionica della Regione Basilicata con spiagge e villaggi turistici. In alcuni casi, ad esempio, alle destinazioni non servite dall'aeroporto di Napoli fino a raggiungere importanti città di medie dimensioni come Termoli, Campobasso, Benevento, Avellino, Potenza.

Nei primi otto mesi del 2018 è stata registrata un percentuale di arrivi e presenze dall'estero del + 10%. E' il turismo internazionale a contribuire al consolidamento, al miglioramento qualitativo e all'allungamento stagionale del turismo in Puglia. La conferma arriva dai dati provvisori riferiti ai primi otto mesi del 2018 che vedono crescere gli arrivi e le presenze dall'estero del +10% a fronte di un calo del turismo nazionale stimato nel -2%. Gli stranieri che hanno viaggiato in Puglia nel 2018 l'hanno fatto soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio (+25% le presenze rispetto all'anno precedente) con una predilezione per alloggi di fascia medio alta. I dati dell'indagine della Banca d'Italia sulla spesa internazionale in Puglia e riferiti al primo semestre del 2018 certificano un incremento del +3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e ulteriori convalide sul buon andamento del turismo dall'estero arrivano dai dati di Aeroporti di Puglia per il quale il traffico internazionale passeggeri sugli scali di Bari e Brindisi è cresciuto fino a settembre del +18,8%.

Gli stranieri residenti in Puglia al 1° gennaio 2017 sono 127.985 e rappresentano il 3,1% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 27,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (17,7%) e dal Marocco (7,4%).

Aeroporti di Puglia SpA, pertanto, non svolge le sue attività in un contesto territoriale circoscritto, di piccole dimensioni, caratterizzato da peculiarità locali tali da rendere necessaria un'analisi specifica dei rapporti tra società ed istituzioni pubbliche. Al contrario, il contesto sociale, economico, demografico e culturale di riferimento individuato sulla base degli studi di traffico (etnico, business, turistico, religioso etc.) ha uno scenario internazionale, costituito, sostanzialmente, da tutto il Paese e soprattutto dalla parte settentrionale del Paese, per i voli nazionali, dall'Europa Occidentale ed Orientale per quelli internazionali.

Si riportano di seguito i più recenti dati di traffico.

| PASSEGGERI - AEROPORTO DI BARI | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | Δ 2017/2018 | Var. % 2017/2018 |
| LINEA | 4.571.536 | 4.915.768 | 344.231 | 7,53% |
| Nazionali | 2.829.525 | 2.871.107 | 59.091 | 1,47% |

| | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------|---------|
| Internazionali | 1.742.011 | 2.044.661 | 271.580 | 17,37% |
| Charter | 97.741 | 99.158 | 30.499 | 1,45% |
| Aviaz. Generale | 4.374 | 3.922 | -452 | -10,33% |
| TOTALE | 4.673.651 | 5.018.848 | 345.197 | 7,39% |

| PASSEGGERI - AEROPORTO DI BRINDISI | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | Δ 2017/2018 | Var. % 2017/2018 |
| LINEA | 2.281.208 | 2.443.322 | 162.114 | 7,11% |
| Nazionali | 1.780.015 | 1.835.297 | 55.282 | 3,11% |
| Internazionali | 501.193 | 608.025 | 106.932 | 21,3% |
| Charter | 33.240 | 26.890 | - 6.350 | -19,1% |
| Aviaz. Generale | 3.323 | 3.903 | 588 | 17,74% |
| TOTALE | 2.317.771 | 2.474.115 | 156.344 | 6,75% |

| PASSEGGERI - BARI + BRINDISI | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | Δ 2017/2018 | Var. % 2017/2018 |
| LINEA | 6.852.745 | 7.359.090 | 506.345 | 7,4% |
| Nazionali | 4.609.540 | 4.706.404 | 96.864 | 2,1% |
| Internazionali | 2.243.204 | 2.652.686 | 409.481 | 18,25% |
| Charter | 130.981 | 126.048 | -4.933 | -3,77% |
| Aviaz. Generale | 7.697 | 7.825 | 136 | 1,77% |
| TOTALE | 6.991.422 | 7.492.963 | 501.541 | 5,36% |

| MOVIMENTI - AEROPORTO DI BARI | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | |

| | 2017 | 2018 | Δ 2017/2018 | Var. % 2017/2018 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| LINEA | 33.851 | 35.427 | 1.576 | 4,66% |
| Nazionali | 21.049 | 20.970 | -79 | -0,38% |
| Internazionali | 12.802 | 14.457 | 1.655 | 12,93% |
| Charter | 1.139 | 1.055 | -84 | -7,37% |
| Aviaz. Generale | 5.583 | 6.118 | 535 | 9,58% |
| TOTALE | 40.573 | 42.600 | 2.027 | 5,00% |

| MOVIMENTI - AEROPORTO DI BRINDISI | | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | Δ 2017/2018 | Var. % 2017/2018 |
| LINEA | 15.553 | 16.567 | 1.014 | 6,52% |
| Nazionali | 12.196 | 12.532 | 336 | 2,76% |
| Internazionali | 3.357 | 4.035 | 678 | 20,20% |
| Charter | 281 | 191 | -90 | -32,03% |
| Aviaz. Generale | 3.038 | 4.292 | 1254 | 41,28% |
| TOTALE | 18.872 | 21.050 | 2.178 | 11,54% |

| MOVIMENTI - BARI + BRINDISI | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | Δ 2017/2018 | Var. % 2017/2018 |
| LINEA | 49.404 | 51.994 | 2.590 | 5,24% |
| Nazionali | 33.245 | 33.502 | 257 | 0,77% |
| Internazionali | 16.159 | 18.492 | 2.333 | 14,44% |
| Charter | 1.420 | 1.246 | -174 | -12,25% |
| Aviaz. Generale | 8.621 | 10.410 | 1789 | 20,75% |
| TOTALE | 59.445 | 63.650 | 4.205 | 7,07% |

Pertanto l'unico settore in cui Aeroporti di Puglia opera, pur con le dovute differenze in termini di normativa applicabile in maniera non dissimile anche alle pubbliche amministrazioni è quello dei contratti pubblici, che tradizionalmente è associato al fenomeno della corruzione. Per gli altri settori vengono presi in considerazione aree specifiche di rischio, proprie del settore aeroportuale.

Negli ultimi decenni tutto il contesto territoriale, locale e nazionale, è stato interessato dalla presenza o radicamento delle organizzazioni criminali di stampo mafioso nel settore dell'economia, dell'edilizia e del terziario, spesso con finalità di riciclaggio di denaro ricavato da altre attività illecite, degli appalti pubblici, senza più differenza tra Nord e Sud. Si pensi al fenomeno dell'evasione che rappresenta una delle condizioni necessarie, se non la principale, affinché la corruzione possa svilupparsi e prosperare.

Come è emerso dal report “**Agenda Anticorruzione 2017 – L'impegno dell'Italia nella lotta alla corruzione**”⁴ presentato il 12.10.2017 da Transparency International alla presenza del Ministro Orlando e del Presidente Cantone, il nostro Paese non gode di un'ottima reputazione a livello internazionale con riferimento alla capacità di contrastare i fenomeni corruttivi.

Nonostante gli importanti sforzi legislativi, il rischio corruzione rimane alto e il susseguirsi di indagini da parte delle diverse procure, sembra inarrestabile. Dal “Database dei casi di corruzione” di Transparency International Italia si evince che nei soli primi sei mesi del 2017 sui giornali italiani sono stati pubblicati articoli su settanta diversi casi di corruzione nel settore degli appalti, su 433 articoli totali relativi a casi di corruzione rilevati.

La vastità del territorio di competenza di AdP si riflette necessariamente sulla struttura organizzativa, caratterizzata dall'articolazione territoriale (Bari, sede legale, basi operative di Foggia, Grottaglie (TA) e Brindisi). Questa strutturazione non compromette l'attività di controllo e vigilanza sulla legittimità dei procedimenti di appalti pubblici, essendo tale attività, per come si spiegherà nell'analisi del contesto interno, centralizzata nella sede legale.

5.1. L'organizzazione aziendale.

⁴ che è il risultato dell'analisi BICA – Business Integrity Country Agenda, che esamina in dettaglio il contributo di tutti i soggetti interessati al contrasto della corruzione, attivamente o passivamente, approfondendo con particolare attenzione le dinamiche maggiormente a rischio nei rapporti tra pubblico e privato



I ruoli chiave sono quelli:

- del Consiglio di Amministrazione che è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere gli atti che ritenga

necessari ed opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Esso ha facoltà di nominare delegati e mandatari speciali o generali.

Con delibera del 30.07.2018, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le seguenti deleghe al Vice presidente del Consiglio:

compiere qualsiasi operazione sia attiva che passiva nei confronti di banche, istituti di credito e operatori finanziari nel limite massimo di cinque milioni di euro per le operazioni passive e, senza limite di importo, per le operazioni attive;

negoziare le condizioni applicabili ai conti correnti e ad ogni altro deposito della Società;

eseguire in Italia e all'estero le seguenti operazioni: apertura di conto corrente di corrispondenza e di deposito (anche vincolato); disposizioni e prelevamenti da conti correnti, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi, a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito; girata di assegni e documenti allo sconto e all'incasso; apertura di credito in conto corrente e richiesta di crediti di natura finanziaria; utilizzo di aperture di credito libero e documentario; costituzione di depositi cauzionali a fronte di locazioni e di operazioni finanziarie; perfezionamento di operazioni di copertura da rischio di tasso o da altri rischi di natura finanziaria; locazione, uso e disdetta di cassette di sicurezza, armadi e comparti di casseforti, costituzione ritiro di depositi chiusi;

svolgere gli atti di gestione delle disponibilità finanziarie, compresi gli investimenti e gli smobilizzi di valori mobiliari, avvalendosi di enti creditizi, uffici postali, nonché gestione dei conti correnti con utilizzo anche delle aperture di credito a vario titolo concesse alla società; curare le relazioni con gli istituti finanziari, anche al fine di predisporre gli adempimenti propedeutici ad operazioni di emissione di strumenti finanziari.

b) nelle more della nomina del Direttore Generale di Aeroporti di Puglia, i poteri del medesimo sono avocati dal Consiglio di Amministrazione;

c) Il Vice Direttore Generale con deleghe al personale, fatta eccezione per i poteri di assunzione e licenziamento del personale che rimangono in capo al Consiglio di Amministrazione, compie, in nome, conto, interesse e rappresentanza della Società mandante le seguenti operazioni:

- 1) gestire le problematiche connesse alla organizzazione del personale dipendente;
- 2) coordinare le attività connesse ai processi di valutazione delle performance ed alla formazione dei dipendenti;

- 3) coordinare le attività utili al cambiamento dell'organizzazione del lavoro per la realizzazione di un ottimale utilizzo delle risorse umane al fine di accrescere la funzionalità dei servizi rispetto alla pianificazione delle attività;
 - 4) curare le relazioni sindacali e industriali, con potere di sottoscrivere tutti gli atti conseguenti inclusi i contratti di secondo livello;
 - 5) presenziare ai contenziosi con il potere di conciliare e transigere le controversie, comparire dinanzi alle commissioni provinciali di conciliazione e ai collegi arbitrali presso gli ispettorati territoriali del lavoro competenti ai fini dell'esperimento del tentativo obbligatorio o facoltativo di conciliazione ex art. 410 del cpc, conciliare e transigere le vertenze di lavoro promosse nei confronti della società, ovvero contestare le pretese avversarie, senza che mai da alcuno e per nessun motivo possa essergli opposta carenza, difetto o mancanza di poteri e con promessa sin da ora di ratificare o mantenere fermo quanto da esso procuratore disposto;
 - 6) promuovere azioni disciplinari nei confronti del personale dipendente con esclusione del personale dirigente;
 - 7) rappresentare la società di fronte agli uffici ed enti previdenziali ed assistenziali per la soluzione delle questioni relative al personale dipendente, con facoltà di sottoscrivere atti e/o verbali conseguenti.
- d) a far data dal 01/12/2018 è istituita una Direzione di Coordinamento delle attività commerciali, il cui obiettivo primario consiste nel rendere effettive le strategie del piano industriale di prossima adozione, di monitorare nel continuo l'avanzamento del piano stesso e lo sviluppo delle attività aviation ed extra aviation. La Direzione di Coordinamento delle attività commerciali aviation ed extra aviation è affidata ad interim al Direttore Progetti Speciali. La Direzione di Coordinamento delle attività commerciali aviation ed extra aviation, che opera in raccordo con il Direttore Generale, risponde direttamente al CdA, a cui rende con periodicità trimestrale una informativa strutturata sulle attività commerciali aviation ed extra aviation dell'azienda e sullo stato di avanzamento dei progetti a supporto del piano strategico.

Il nuovo modello organizzativo prevede un'Area di Staff al C.d.A. e una di Line al Direttore Generale. Le Aree di Staff che funzionalmente rispondono al CdA sono:

- Direttore Generale ed Accountable Manager
- Direzione Internal Audit - Anticorruzione - Trasparenza;
- Direzione Progetti Speciali – Monitoraggio Performance;
- Ufficio Legale;
- Ufficio Acquisti e Gare;
- Ufficio Human Resource e Sviluppo Organizzativo ;
- Ufficio Comunicazione;

Le Aree di Line che rispondono funzionalmente al Direttore Generale ed Accountable Manager sono:

- Direzione Operativa di Esercizio – Vice Direttore Generale;
- Direzione Security;
- Direzione Marketing e Commerciale;
- Direzione Tecnica;
- Ufficio Compliance Monitoring e Safety;
- Ufficio Information Technology;
- Uffici Amministrazione - Contabilità e Personale.
- Segreteria Generale.

Il Direttore tecnico esercita, poi, ai sensi del Regolamento UE nr. 139/2014, la funzione di Accountable Manager e dispone dei poteri di spesa, nonché decisionali necessari ad assicurare:

- la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessaria per la rispondenza ai requisiti del Reg. (CE) n. 216/2008 e alle corrispondenti Implementing Rules contenute nel Reg. UE 139/2014, Part-ADR.OR e Part-ADR.OPS;
- la definizione, l'implementazione e la promozione della politica di safety;
- l'adeguamento normativo ai requisiti del Reg. (CE) n. 216/2008 e delle corrispondenti Implementing Rules contenute del Reg. UE 139/14, Part-ADR.OR e Part-ADR.OPS;
- di far fronte alle motivate richieste dell'organizzazione per il mantenimento e l'implementazione delle condizioni di Safety.

Inoltre, le ulteriori funzioni dell'Accountable Manager, relativamente alla gestione del SMS e come riportate dalla normativa applicabile, sono le seguenti:

- perseguire l'attuazione delle politiche di sicurezza e degli obiettivi di sicurezza assunte, con contestuali funzioni ed attribuzioni di Accountable Manager;
- presiedere il Safety Board;
- proporre ad ENAC l'assetto organizzativo del SMS;
- riesaminare il Sistema con il Safety Manager;
- assumere la responsabilità finale per la risoluzione di tutti i problemi di sicurezza;
- assicurare che il Safety Manager mantenga nel tempo il profilo di competenze richiesto.

In caso di assenza dell'Accountable Manager la continuità è garantita dai Nominated person e Post Holders per le rispettive responsabilità tecnico-economiche che ciascuno ha all'interno dell'organigramma. La responsabilità finale rimane in ogni caso in capo all'Accountable Manager.

Con particolare riferimento all'ufficio Compliance Monitoring e Safety, le funzioni e le relative responsabilità sono analiticamente indicate nel Manuale di Aeroporto parte B, sezione 2.

A seguito dell'entrata in vigore in data 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, Aeroporti di Puglia ha nominato il Privacy Manager, che ha adottato, in data 9.10.2018, la Procedura generale per la gestione di violazione dei dati personali, prot. 15780, e quella per la soddisfazione dei diritti degli interessati, prot. 15786.

Il Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39), è stato nominato in Adp con delibera della 240 del 23.05.2018.

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD). Per le

questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RDP nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

5.2 Organi di Controllo.

L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01, è organo collegiale, composto da due componenti esterni, di cui uno riveste il ruolo di Presidente, ed un componente interno, di durata triennale a far data dal verbale di insediamento del 21.06.2017. L'OdV è strumento essenziale per un corretto funzionamento del Modello Organizzativo della Società finalizzato alla prevenzione dei "reati presupposto" ex D.Lgs. 231/01, secondo quanto previsto dall'articolo 10 e seguenti del Modello 231 aziendale.

Nel presente aggiornamento, il Consiglio di amministrazione ha attribuito la funzione di OIV, esclusivamente con riferimento alla attestazione degli obblighi di trasparenza, all'Organismo di Vigilanza.

L'OdV riferisce all'Organo Amministrativo di ADP e, nel caso di reati commessi da quest'ultimo, al Collegio Sindacale.

Al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, riferendo direttamente all'Organo di indirizzo della società, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure previste nel Piano.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione.

Il Collegio Sindacale, altro organo statutario, composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

La revisione contabile è affidata ad un società di revisione specializzata che opera in stretto raccordo con il collegio sindacale predisponendo apposite relazioni in ordine agli schemi di bilancio. Ai sensi e per gli effetti di cui al disposto del D.M. 521/1997 - art. 14, Aeroporti di Puglia S.p.A., tenuta alla certificazione dei propri Bilanci in conformità alla normativa vigente ed, altresì, al controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del Cod. Civ., ai fini della individuazione della predetta società, ha esperito una procedura negoziata, all'esito della quale la Società sotterrà al Collegio Sindacale, al fine della formulazione del parere obbligatorio all'Assemblea degli Azionisti per il conferimento dell'incarico, l'aggiudicazione del servizio fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020.

In considerazione della natura privatistica, la Società si è dotata:

- di un Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs 231/01, giusta provvedimento dell'A.U. pro tempore, prot. 17615 del 30.12.2011, pubblicato sul sito web aziendale, modificato il 7.01.2014, con provvedimento prot. 118, e del Regolamento dell'OdV del 17.04.2015, prot. 5808, in fase di modifica;
- ai sensi dell'art. 19 del CCNL per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali (gestori) del Comitato di Pari Opportunità;
- di un codice di condotta per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori di AdP, pubblicato su sito web aziendale;
- ha firmato la Carta per le Pari Opportunità e l'Uguaglianza nel Lavoro.

Paragrafo 6. Il processo di adozione del P.T.P.C. Involgimento dei soggetti interni ed esterni.

I soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione e dell'illegalità in ambito aziendale, chiamati a partecipare attivamente all'elaborazione del piano di prevenzione e all'attuazione e controllo di efficacia delle misure con esso adottate, sono:

- La pubblica amministrazione controllante;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;

- l'OdV;
- l'Internal Auditor;
- il Direttore Generale;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT);
- i Dirigenti, i RUP e i responsabili di servizio;
- i Post Holder e i Nominated Person ;
- il restante personale.

6.1.In particolare: **la Regione Puglia** approva il piano prima della relativa approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico e conseguente pubblicazione sul sito web della società, giusta Deliberazione della Giunta regionale nr. 812 del 5.05.2014.

6.2. L'Organo di indirizzo politico, oltre ad aver nominato il responsabile della prevenzione della corruzione, **deve approvare un primo schema di P.T.P.C, prima della adozione definitiva**, dovrà attuare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano finalizzati alla prevenzione della corruzione a cominciare dagli aggiornamenti del P.T.P.C., entro il 31 gennaio di ogni anno. L'organo, inoltre, garantisce al Responsabile della Prevenzione della Corruzione un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

6.3. Il RPC. Ruolo e funzioni, giusta delibera ANAC Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018: “*Istituzione della figura del RPCT.*

La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La previsione di tale nuova istanza di controllo ha posto problemi di coordinamento con gli Organi deputati ai controlli interni già presenti nella p.a..

Criteri di scelta del RPCT

L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Compiti e poteri del RPCT

L'art 1, co. 8, l. 190/2012, stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.

L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

L'art. 1 co. 9, lett. c) della medesima legge dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.

L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.

L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.

L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto “un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”. L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico:

“Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”.

L’art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l’obbligo di effettuare la segnalazione all’Ufficio di disciplina di cui all’art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.

Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT:

L’art. 1, co. 9, lett. c) della l.190/2012, sopra citato, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.

L’art. 16, co. 1 ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a “fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione” 1;

L’art. 8 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell’amministrazione sono tenuti a “rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione”;

L’art. 1, co.14 della l.190/2012 stabilisce l’obbligo per il RPCT di riferire all’Organo di indirizzo politico sull’attività, con la relazione annuale sopra citata da pubblicare anche nel sito web dell’amministrazione. Nei casi in cui l’organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull’attività svolta.

L’art. 1 co. 7 della l.190/2012 stabilisce l’obbligo da parte del RPCT di segnalare all’organo di indirizzo e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.

La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all’interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che “l’organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”.

I rapporti con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'art. 43 del d.lgs 33/2013 stabilisce che al RPCT spetta il "controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".

L'art 15 del d.lgs. 39/2013, analogamente stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.

La medesima norma al comma 3 prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT (di cui si dà conto più avanti) messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, l. 190/2012). L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione" adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.

L'art. 45 co. 2 del d.lgs 33/2013 stabilisce che l'ANAC controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. (Sul punto giova ricordare che il Responsabile della trasparenza coincide, di norma con il Responsabile delle prevenzione della corruzione - sul punto cfr. PNA 2016, § 5.2.)

Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT

Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del d. lgs. 39/2013).

In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all'ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT "avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accettare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente.

All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza."

In tema di responsabilità del RPCT

A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (art. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT.

In particolare, l'art. 12 stabilisce che "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano". L'art. 14 stabilisce altresì che "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...)risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere. Il RPC/RT ha, inoltre, la libertà di effettuare interviste al personale, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.

AI RCPT non competono poteri di gestione o decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate nell'esercizio della attività, cui il RPC/RT è tenuto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il RPCT potrà avvalersi:

- dell'ufficio legale in ordine all'interpretazione della normativa rilevante;
- dell'ufficio del personale in ordine ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del Piano e del Codice Etico;
- della Funzione Internal Audit per la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle procedure e del sistema dei controlli interni adottati dalla Società al fine di ridurre i rischi di corruzione;
- dell'ufficio sistema informativi per controlli e adempimenti legati alla pubblicazione dei dati;
- dell'ufficio stampa per la pubblicazione dei dati.

Il RCPT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia. I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

6.4. Relazioni con gli organi di controllo/vigilanza e le altre funzioni di controllo

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti e facilita l'integrazione tra gli organismi aziendali deputati ad attività di governance e di controllo favorendo il coordinamento e lo scambio dei rispettivi flussi informativi.

L'OdV dovrà segnalare al RPCT situazioni non direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, ma di potenziale attinenza al sistema dei controlli introdotti dal Piano di Prevenzione della Corruzione.

Il RPCT deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine l'Amministrazione provvede a dotare annualmente il RPCT di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

6.5. Misure poste a tutela dell'operato del RPC

Il RPC deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine la Società adotta le seguenti misure ritenute necessarie per garantire tali condizioni:

- nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze;
- dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, ma il riconoscimento di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento degli obiettivi, giusta determinazione ANAC nr. 8 del 17.06.2015;
- il RPC può essere revocato dall'Organo amministrativo solo per giusta causa;
- rimane fermo l'obbligo di rotazione dell'incarico e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del Responsabile, siano stati avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva. In questi due casi, così come in caso di risoluzione del contratto di lavoro della figura nominata, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del d.lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione affinché

questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace.

6.6. I Dirigenti, i Nominated Person ed i Post holder in relazione agli adempimenti verso l'ENAC , sono i referenti di primo livello per l'attuazione del Piano relativamente a ciascuna macrostruttura attribuita alla loro responsabilità e svolgono un ruolo di raccordo fra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i servizi della loro direzione. Nello specifico sono chiamati a:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti cui sono preposti;
- fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- vigilare sull'applicazione del Codice Etico e verificare le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
- svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, relazionando con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del PTPC.

6.7. I Responsabili di servizio sono i referenti di secondo livello. Sono di loro competenza:

- l'applicazione delle contromisure previste dal Piano anticorruzione e la vigilanza sulla corretta attuazione da parte del personale dipendente delle relative prescrizioni;
- la tempestiva segnalazione al Dirigente responsabile delle anomalie registrate;
- la proposta al Dirigente responsabile e al Responsabile Prevenzione Corruzione di individuazione di ulteriori rischi e misure di contrasto al fine dell'aggiornamento e miglioramento del Piano.

6.8. I dipendenti della Società:

- osservano le misure contenute nel Piano;

- segnalano le situazioni di illecito ai propri dirigenti ed i casi di personale conflitto di interessi.

6.9. I collaboratori a qualsiasi titolo della Società:

- osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel Piano e gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e segnalano le situazioni di illecito.

Nella revisione per il 2019 del presente Piano sono stati coinvolti i Dirigenti, i responsabili di servizio e i nominated person ed i post holder, mentre gli altri soggetti sono stati coinvolti mediante la procedura della consultazione on-line, con invio dei contributi nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione. Il RPCT, in data 10.12.2018, ha inoltrato una richiesta via mail al fine di acquisire le informazioni di competenza dei soggetti di cui al punto 6.6 e 6.7. del presente paragrafo e ricevere una breve relazione sullo stato di attuazione del Piano entro il 17.12.2018. Pertanto nel presente aggiornamento si è tenuto conto dei suggerimenti pervenuti.

Paragrafo 7. Gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio, ossia l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'azienda con riferimento al rischio di "corruzione", è stato condotto in osservanza della metodologia generale indicata dal PNA, nonché negli aggiornamenti contenuti della Delibera ANAC nr. 12 del 28.10.2015 e confermati nella Delibera nr. 831 del 3.08.2016. A tal fine si precisa che sono state considerate non solo le c.d. aree "obbligatorie", ma anche quelle "generali" e di "rischio specifico". Pertanto, sono state seguite le fasi operative di seguito elencate:

- a) mappatura dei processi attuati dall'Azienda;
- b) valutazione del rischio per ciascun processo;
- c) trattamento del rischio.

7.1. Mappatura dei processi

La mappatura dei processi di cui alla tabella allegata al presente Piano (Allegato 1) è stata redatta in occasione dell'aggiornamento 2018, nella riunione dell'8.01.2018, data in cui si è proceduto all'aggiornamento e all'implementazione della tabella di valutazione del rischio e, d'intesa con il Direttore Generale, alle nomine dei responsabili dei flussi informativi.

Recependo tutti i suggerimenti rivenienti dal contesto interno ed esterno come sopra riportati nel processo di adozione del Piano è stata redatta la tabella con la mappatura dei processi, sottoprocessi, fasi/ attività relativi alle differenti “aree” aziendali, ufficio gestore/ responsabile, disciplina del processo (leggi, regolamenti, procedure), rischi (modalità di commissione reato), indicatore output, tempistica di attuazione, responsabile dell’attuazione dell’azione, calcolo del rischio in termini di probabilità, calcolo del rischio in termini di impatto, valutazione complessiva del rischio e ponderazione.

I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l’impatto e per valutare il livello di rischio per ciascun rischio catalogato sono indicati nell’ Allegato 5 al primo P.N.A.

Sono stati considerati, nell’analisi del rischio i dati sui precedenti giudiziari e procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti della società, i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici, le segnalazioni pervenute, le istruttorie penali e della Corte dei Conti.

Relativamente alla stima della probabilità va osservato che questa tiene conto, tra gli altri fattori, anche dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo e/o misura utilizzato nella Società per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme). La valutazione sull’adeguatezza del controllo viene fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente, ovvero la sua reale efficacia in relazione al rischio considerato.

La scala ottenuta per i valori di probabilità va intesa, quindi come

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

L’impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale.

La relativa scala dei valori medi va interpretata come 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo, è ottenuto come valore probabilità x valore impatto.

Il suo valore si colloca, quindi, in una forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).

Dovendo procedere, quindi, alla ponderazione dei rischi, ovvero al considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento, viene adottata la graduazione riportata nella seguente tabella:

| LIVELLO DI RISCHIO | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO |
|--------------------|-----------------------------|
| da 1 a 5 | BASSO |
| da 6 a 10 | MEDIO |
| da 11 a 20 | ALTO |
| da 21 a 25 | MOLTO ALTO |

All'esito del calcolo del rischio, condiviso con l'alta Direzione, i dirigenti, i post holder, i nominated person ed i RUP, come evidenziato nella tabella, Allegato 1, permangono come sottoprocessi a rischio medio quelli relativa all'area "contratti pubblici", mentre l'area "affari legali e contenzioso" è stata degradata a rischio basso anche in considerazione del monitoraggio e della informativa mensile trasmessa al Consiglio di Amministrazione dall'ufficio legale.

Per tutti i processi sono state individuate le misure di prevenzione, la tempistica di attuazione, di verifica/monitoraggio, e i soggetti responsabili.

La mappatura dei processi andrà ulteriormente aggiornata alla luce dei lavori conclusivi delle procedure aziendali finalizzate ad una compliance ai dettami del D.lgs. 231/01 e legge 190/2012, nonché delle direttive dell'Organo di Indirizzo amministrativo pro-tempore.

L'attuazione delle misure di prevenzione ivi previste per alcuni sotto processi e la definizione ancora in corso per altri richiedono un monitoraggio almeno annuale per verificare che le misure adottate siano efficaci. Inoltre nella adozione delle misure si terrà conto dei suggerimenti esposti dai responsabili delle aree a rischio con particolare riferimento ai sottoprocessi della valutazione del personale e dell'assegnazione di incarichi interni, della segregazione delle funzioni nel ruolo del responsabile del procedimento, del ricorso agli acquisiti sul Mepa/Consip per beni di consumo e ricorrenti (carta, consumabili, ecc..), della necessità di implementare i controlli sul personale in considerazione dei procedimenti disciplinari adottati nel corso del 2018 e che hanno danneggiato l'azienda anche in termini di immagine.

Fermo restando il monitoraggio sulle aree a "rischio specifico", in questa sede si mettono in evidenza le aree a rischio medio che saranno maggiormente attenzionate nel corso del 2019, anche al fine di verificare l'efficacia delle misure attuate e completare quelle non attuate:

- Personale ;
- Finanziamenti Pubblici
- Contratti pubblici;
- Controllo esecuzione contratti pubblici;
- Rendicontazione contratti pubblici;
- Accordi bonari e transazioni contratti pubblici;
- Area acquisti;
- Controlli di sicurezza.

Paragrafo 8. Misure di prevenzione specifiche

Il quadro normativo definito dal PNA distingue le misure di prevenzione in obbligatorie (che debbono, pertanto, essere necessariamente attuate dall'amministrazione) e ulteriori.

8.1. Misure specifiche per la prevenzione del rischio: meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni.

Al fine di prevenire il rischio di corruzione, oltre alle misure obbligatorie e quelle individuate nelle tabelle di rischio, si prevedono le seguenti misure specifiche:

a) indizione, di norma almeno cinque mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori, delle procedure di gara secondo la normativa nazionale sui contratti. La responsabilità riferita a tali misure è in capo al RUP di riferimento del contratto. A tal fine nella piattaforma GGAP è stato inserito un alert per l'ufficio gare che segnala la scadenza dei contratti sei mesi prima. Tale sistema provvede anche a generare il file xml, alimentato dai singoli RUP, secondo le specifiche ANAC e garantisce un archivio condiviso degli atti di gara, come da misura adottata il 27.05.2016, prot. 8873. Consente inoltre di effettuare i monitoraggi quadrimestrali su tutto il processo di appalto;

b) monitoraggio del rispetto dei termini previsti dai singoli contratti per la fornitura di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori e, in caso di superamento degli stessi, informativa, a cura del soggetto che attesta la regolare esecuzione della prestazione;

c) applicazione, di norma, del principio di rotazione degli operatori economici iscritti negli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi nell'acquisizione di servizi e forniture;

d) applicazione del "Regolamento appalti" AdP, in corso di approvazione.

8.2. Misure di prevenzione già attive prima dell'entrata in vigore della Legge 190/2012.

Già da prima, AdP S.p.A. si è dotata, con riferimento alla pag. 33 degli Aggiornamenti ANAC (Determinazione nr. 12 del 28.10.2015):

- a) di sistemi di protocollazione delle offerte di gara;
- b) di linee guida interne per la custodia e archiviazione della documentazione di gara;
- c) menzione nei verbali di gara delle cautele adottate a tutela della conservazione delle buste, contenenti l'offerta;
- d) applicazione, di norma, del ricorso al mercato elettronico e alla centrale di committenza EmPULIA;
- e) introduzione di forme di presa d'atto del Codice Etico da parte dei dipendenti al momento dell'assunzione e dell'aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto;
- f) in applicazione del principio di rotazione degli operatori economici, adozione di norma del Regolamento EmPULIA e del Regolamento per l'albo dei professionisti dei servizi di ingegneria;

Misure specifiche, utili anche ai fini della prevenzione della corruzione dal lato passivo, sono poi previste nel vigente MOG 231, ed, in particolare:

- 1) Codice Etico e relative sanzioni disciplinari;
- 2) Modello di organizzazione e controllo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. con annesse procedure con particolare riferimento alla Compliance:

- alla Convenzione Enac ed al Contratto di Programma;
- alle norme e regolamenti ENAC;
- alle norme regolanti i contratti pubblici;
- alla richiesta ed utilizzo di contributi pubblici;
- al regime tariffario nell'attività commerciale svolta con compagnie aeree nazionali;
- alla gestione del contenzioso e precontenzioso;
- agli altri rapporti con le P.A.;
- alla richiesta di permessi, licenze, autorizzazioni, certificati per l'esercizio delle attività aziendali;
- all'affidamento di incarichi di consulenza e servizi;
- assunzioni;
- dazioni di denaro (pagamenti, incassi, apertura dei conti bancari);

3) Nelle fasi di formazione, redazione ed approvazione di bilancio, principi di comportamento generali rivenienti dal Modello di Organizzazione e Controllo 231. In particolare è fatto altresì obbligo di:

- osservare le leggi, i regolamenti, i protocolli e le procedure che disciplinano l'agire aziendale, con riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurare e gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.
- In particolare è fatto divieto di:
- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ivi considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente parte speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere situazioni di conflitto di interesse nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto nelle ipotesi di reato oggetto della parte speciale del Mog 231;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti;
- destinare le somme di cui al punto precedente a scopi diversi da quelli per i quali sono state erogate;
- attestare il possesso dei requisiti inesistenti, richiesti dalla legge o da atti amministrativi, al fine di partecipare a gare o simili, ovvero al fine di risultarne i vincitori;
- porre in essere qualsiasi tipo di condotta idonea a indurre in errore Pubbliche Amministrazioni nazionali o comunitarie;
- fare ricorso a consulenti esterni, qualora l'attività richiesta possa essere svolta da dipendenti dell'ente; ovvero in assenza di una comprovata e assoluta necessità di apporti professionali e tecnici, reperibili solo al di fuori dell'azienda;
- riconoscere ai collaboratori esterni compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, e alle prassi vigenti in ambito locale;

- effettuare prestazioni in favore di eventuali Partners, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, e alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in danaro a funzionari pubblici o ad incaricati di pubblico servizio, italiani e stranieri;
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale ai rappresentanti delle P.A. che possano apparire connessi con il rapporto di affari con la Società; gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e sono finalizzati alla promozione della propria brand image o di iniziative benefiche o culturali;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- assumere o promettere di assumere soggetti, in violazione delle procedure interne, in modo idoneo a influenzare l'indipendenza di giudizio delle Pubbliche Amministrazioni, o a indurle ad assicurare vantaggi per l'azienda.

4) Al fine di scongiurare la commissione dei reati connessi alla richiesta di finanziamenti pubblici, in via preliminare, devono essere realizzati i seguenti elementi di controllo:

- previsione di operatori diversi nelle seguenti fasi/attività del processo;
- redazione e presentazione della domanda finalizzata all'erogazione del contributo, del finanziamento o della sovvenzione alla Pubblica Amministrazione competente;
- controllo della correttezza e veridicità della documentazione presentata;
- realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento;
- predisposizione dei rendiconti dei costi;
- formale identificazione del soggetto deputato ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione a ciascuna operazione sensibile.

5) Nel caso di programmi di formazione aziendale finanziati o cofinanziati da enti pubblici, divieto di ricorrere a soggetti terzi che, formalmente o informalmente, svolgano attività di intermediazione con le Pubbliche Amministrazioni, o di ausilio alla realizzazione dei programmi di formazione fuori dei casi di stretta necessità; ciò al fine di evitare interposizioni di soggetti che, anche in concorso con persone interne all'ente, possano trarre vantaggio

illecitamente dalla realizzazione di programmi di formazione del personale, ad esempio ottenendo sovvenzioni per attività già finanziate o che non le richiedono.

- 6) Effettuazione di verifiche informatiche periodiche, allo scopo di evidenziare i soggetti che hanno la libera disponibilità di mezzi informatici aventi contatti con l'esterno (trasmissione telematica dei dati, in modo particolare se corredata di autenticazione o firma digitale; invio di "file" prodotti da elaborazioni "on line", etc.).
- 7) Corretta politica delle "passwords", degli accessi e degli altri strumenti informatici.
- 8) Formale identificazione di una procedura per il conferimento, modifiche e revoche di deleghe e procedure.
- 9) Ordine di servizio prot. **3406 del 24.02.2016**, in materia di incarichi esterni.

Paragrafo 9. Misure di prevenzione obbligatorie:

9.1. Formazione in tema di anticorruzione

Nel prossimo biennio si procederà sempre con riferimento ai due livelli di formazione.

Formazione di livello generale:

- 1) corso destinato a tutti i dipendenti, attraverso la piattaforma e - learning, in materia di prevenzione della corruzione e segnalazione degli illeciti, anche in considerazione dell'entrata in vigore della legge 30 novembre 2017, n. 179, inteso a sensibilizzare l'utilizzo della Procedura di whistleblower, adottata con provvedimento del 16.12.2015, prot. AdP 18525, ma ancora non utilizzata;
- 2) corso on line per tutti i dipendenti in materia di accesso civico, generalizzato e documentale.

Una Formazione specifica:

- per i dirigenti, i Rup, e tutti gli uffici interessati direttamente ed indirettamente ai procedimenti dei contratti pubblici, in house, in materia di contratti pubblici nei settori speciali,
- a tutti i dipendenti in materia di conflitto di interessi.

E, inoltre, prevista un'attività formativa specialistica, rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). L'azione formativa sarà attuata attraverso la partecipazione a due eventi formativi in ANAC, proposta dal Network della Prevenzione della Corruzione della Rete Istituzionale della Regione Puglia.

Per l'attuale responsabile la formazione si completa in sede associativa AITRA, di cui la responsabile è socia.

9.2. Codice di comportamento

La Società ha già redatto il proprio Codice Etico nell'ambito delle azioni relative all'avvio del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs 231/2001. Tale documento è stato approvato dall'Amministratore Unico *pro tempore* e pubblicato sul sito web della Società nella sezione Trasparenza.

Analogamente è stato approvato il Sistema disciplinare, riportato nella Parte Generale del MOG 231, anch'esso pubblicato nella medesima sezione del sito.

Il Codice Etico include regole generali di condotta, adattate alla specifica realtà aziendale; norme specifiche di comportamento connesse alle differenti tipologie di reato previste dal D.Lgs 231/2001 sono, invece, riportate nelle relative Parti Speciali.

Le disposizioni contenute nel Codice Etico sono estese ai titolari di collaborazioni esterne a qualsiasi titolo, anche alle ditte fornitrici di beni e di servizi od opere a favore della Società.

Aeroporti di Puglia ritiene comunque opportuno provvedere all'aggiornamento del proprio Codice Etico relativamente all'adeguamento delle regole di comportamento per renderle maggiormente coerenti con le esigenze di prevenzione della corruzione evidenziate dall'analisi dei rischi. All'aggiornamento si procederà a completamento del nuovo modello 231.

9.3. Altre misure obbligatorie. Rotazione del personale

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la legge n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, la misura viene attuata compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica unna più elevata frequenza del *turnover* di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di

competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

In Aeroporti di Puglia, la misura della rotazione è stata specificatamente prevista per la nomina ed individuazione delle Commissioni giudicatrici, dove è espressamente previsto quanto segue: *“Al fine di rispettare il principio di rotazione ciascun commissario non può essere nominato per più di tre procedure nell’arco di un anno, se ci sono altri soggetti idonei ad essere nominati commissari. L’applicazione informatica prevederà un blocco per quei dipendenti/dirigenti che nel corso nell’anno hanno svolto il ruolo di commissario/presidente di commissione giudicatrice per tre procedure”.*

Nel Regolamento per l’assegnazione degli incarichi interni, la misura viene così disciplinata:
“6. Al fine di dare attuazione al principio di rotazione per l’affidamento di incarichi di Rup, fatta sempre salva la necessità di assicurare - in via prioritaria – la gestione dell’appalto rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati.

6.1. Per gli appalti di lavori:

- superiori ad euro 5.225.000 il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più di una volta all’anno;*
- da 2.500.000 a 5.225.000 il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più di due volte all’anno;*
- da 1.000.000 a 2.500.000 il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più di tre volte all’anno;*
- da 40.000 ad 1.000.000 il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più di quattro volte all’anno;*
- sotto 40.000 il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più di cinque volte all’anno.*

6.2. Per i servizi di architettura ed ingegneria:

- per importi superiori a 418.000 euro il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più di una volta all’anno;*
- da 40.000 a 418.000 euro il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più di due volte all’anno;*
- sotto 40.000 euro il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per non più di tre volte all’anno;*

6.3. Per le forniture.

- per importi superiori a 418.000 euro il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più di una volta all'anno;
- da 40.000 a 418.000 euro il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più di due volte all'anno;
- sotto 40.000 euro il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più tre volte all'anno

6.4. Per i servizi sociali e per gli altri servizi elencati nell'allegato IX del Codice di Contratti pubblici:

- superiori ad 1.000.000 il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più di una volta all'anno;
- da 40.000 ad 1.0000.000 il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più di due volte all'anno;
- sotto a 40.000 il dirigente/dipendente non può essere nominato Rup per più tre volte all'anno.

6.4. Per gli appalti aggiudicati mediante accordo quadro e per i servizi, oltre alle regole sopra indicate, al fine di evitare il consolidamento di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione, alla scadenza dell'appalto il dirigente/dipendente incaricato non potrà essere confermato nella funzione di RUP per un accordo quadro o servizio avente il medesimo oggetto di contratto.

6.5. Per gli acquisiti ricorrenti di cui all'allegato 2, ferma restando la responsabilità della programmazione, gestione ed esecuzione del contratto in capo al responsabile dell'ufficio acquisti, potrà essere individuato un Responsabile per la sola fase di affidamento tra i dipendenti abilitati ad operare sulla piattaforma EmPULIA e secondo le regole di rotazione sopra riportate per le forniture, per gli accordi quadro e per i servizi.

7. Le disposizioni del presente regolamento in materia di rotazione si applicano anche agli incarichi interni di direzione lavori, ordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione esecuzione del contratto."

Nell'attuale contesto, la Società ha ritenuto, in sede di prima pianificazione e con riserva di aggiornamento della presente sezione del PTPC, di fissare i seguenti principi :

-la rotazione del personale di Aeroporti di Puglia addetto ad aree valutate a maggior rischio di corruzione può avvenire con modalità che non compromettano la continuità operativa,

tenendo conto del know how acquisito e della specificità professionale, in stretto raccordo con la Direzione del Personale cui competerebbe una adeguata e tempestiva pianificazione della rotazione, predisponendo per tempo un adeguato percorso formativo e di affiancamento operativo;

-la rotazione del personale si applica in presenza di procedimenti penali a carico del dirigente/dipendente di cui si abbia notizia, previa valutazione dei fatti e dell'opportunità da parte dell'Organo Amministrativo, ovvero in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva;

-i singoli dirigenti/responsabili dei servizi possono, nell'ambito delle proprie ordinarie prerogative gestionali, predisporre la rotazione del personale assegnato alle proprie strutture.

Si precisa che per procedimenti penali a carico del dirigente/dipendente di cui si abbia notizia, previa valutazione dei fatti e dell'opportunità da parte dell'Organo Amministrativo, si intende la fase del procedimento in cui il dipendente o dirigente assume la qualità di imputato, fermo restando la valutazione dell'organo di indirizzo amministrativo anche in merito alla compromissione della continuità operativa.

E' stato invece riscontrata:

1) l'impossibilità, almeno attuale, di procedere alla rotazione del personale dirigenziale senza compromettere la continuità operativa anche a causa del ridotto numero di dirigenti prettamente specializzato. A ciò si aggiunga che anche il Legislatore ha avvertito la necessità di intervenire al fine di dare indicazioni alle pubbliche amministrazioni. Infatti, nella Legge di Stabilità per l'anno 2016 in materia di rotazione è indicato quanto segue (art. 1, comma 221) *"non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 1, co. 5, della n. 190/2012 ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale."*;

2) l'opportunità di informare le organizzazioni sindacali sui criteri generali di rotazione. Tale informazione consente alle organizzazioni sindacali di presentare proprie osservazione e proposte, ma non apre alcuna fase di negoziazione in materia.

Poiché altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche, si ritiene di far attuare la misura ai singoli

dirigenti/responsabili dei servizi i quali possono, nell'ambito delle proprie ordinarie prerogative gestionali o predisporre la rotazione del personale assegnato alle proprie strutture ovvero optare per la segregazione delle funzioni. In tal senso con la nuova organizzazione aziendale si è cercato di rivedere i processi aziendali in funzione di una migliore tracciabilità delle fasi e delle responsabilità. Anche la formazione del personale interessato a ricoprire le funzioni analitiche all'interno dei processi aziendali determina un'efficace misura rafforzativa degli obiettivi prefissati.

Per quanto sopra, si può certamente affermare che si tratta di una disposizione in continua evoluzione e che la società continuerà ad investire sulla formazione già avviata nel 2016 in quelle attività relative a processi a rischio medio. Si pensi ad esempio alla formazione in materia di contratti pubblici anche a dipendenti non direttamente coinvolti in tale attività che, adeguatamente formati, possono garantire una maggiore rotazione tra i commissari di gara. Così come pure la formazione sui temi della legalità consente un concreto supporto alle attività del RPCT.

9.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

1) Nel codice etico, approvato con il MOG 231, che “*Non è permesso avere interessi economici di alcun genere in organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti, qualora possano causare un conflitto di interessi con ADP. Il dipendente che, nell'espletamento della propria attività, sempre attinente all'oggetto sociale ed in sintonia con le politiche aziendali, venga a trovarsi in situazioni che possano, per ragioni di potenziale conflitto o concordanza di interessi personali, essere influenti sui rapporti con terzi, ne deve informare immediatamente il proprio superiore gerarchico e il Direttore del personale. Il personale ADP, nello svolgimento della propria attività non può: svolgere attività lavorative a favore della concorrenza; prestare, senza il consenso della Società, in qualità di dipendente, consulente, amministratore, membro del collegio sindacale, la propria attività professionale a favore di organizzazioni concorrenti di ADP; utilizzare sul lavoro o nel tempo libero beni aziendali o fornire servizi che ADP offre ai propri clienti senza essere preventivamente autorizzato dalla funzione aziendale competente o dal diretto superiore; rappresentare, agire o lavorare per conto di un fornitore o cliente di ADP.*”

2) in data 11.05.2015, allo scopo di rafforzare il perseguimento delle finalità pubbliche di prevenzione della corruzione, il RPCT ha suggerito all'ufficio contratti e contenzioso di

inserire in tutti i bandi di gara, fatta eccezione per le gare telematiche gestite dal centro di committenza EmPULIA, la seguente dichiarazione, che dovrà essere resa dai partecipanti alla gara: *“che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa ed i dirigenti e dipendenti della stazione appaltante (Aeroporti di Puglia spa)”*. Tale suggerimento è stato tempestivamente recepito ed esteso per il 2018, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, anche agli avvisi commerciali per la selezione dei sub concessionari.

3) Con l'approvazione del regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi, sono state disciplinate, *inter alia*, le cause di conflitto di interesse o di incompatibilità ovvero di astensione dalla funzione di commissario di gara, che recepisce anche le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici. La società ha inteso aderire al parere del Consiglio di Stato che ha suggerito di integrare le ipotesi di incompatibilità dal ruolo di commissari di gara con quelle che vietano le partecipazioni alle gare pubbliche. Contestualmente alla accettazione dell'incarico, ciascun Commissario e il segretario verbalizzante devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'assenza di cause ostative o di impedimento all'incarico. In particolare non possono far parte di Commissioni giudicatrici neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

“a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo

comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minore e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui alle lettere a - g operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, far parte della Commissione giudicatrice coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui alle lettere a – g. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

h) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento;

- i) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- l) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per la stazione appaltante che ha indetto la gara.

Coloro che forniscano alle stazioni appaltanti dichiarazioni non veritieri circa l'inesistenza delle cause ostative ai sensi dell'art. 77 del Codice dei Contratti pubblici o di impedimento all'incarico ai sensi del presente regolamento incorrono nelle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. A tal fine la stazione appaltante procederà alle verifiche di ufficio anche a campione.

Qualora una delle condizioni di incompatibilità dovesse rendersi nota successivamente alla nomina, il soggetto chiamato a far parte della Commissione giudicatrice è tenuto a comunicare il sopraggiungere della condizione di incompatibilità, in qualsiasi fase dell'attività di valutazione”

4) Ipotesi di conflitto di interesse sono altresì previste nella procedura di nomina dei RUP, **DL**, **CSE**, **CSP**, **DEC**. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il dipendente/dirigente dichiara:

“a) l'assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 511 del c.p.c., nel caso di partecipazione alle commissioni di gara;

b) l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 422 del D. Lgs. n. 50/2016;

di non aver concorso, con dolo o colpa grave, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;

c) dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società AdP S.p.A., in relazione al presente incarico e si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo;

d) dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni e di rispettare i principi contenuti nel piano aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.”

9.5. Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali

La previsione di cui al PNA (3.1.6) fa riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 53, co. 3 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 1, co. 58 bis, della l. n. 662 del 1996, pertanto non risulta estensibile al personale dipendente della Società.

Tuttavia, lo svolgimento di incarichi di carattere extra-istituzionale da parte dei dipendenti della Società può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento della operatività aziendale (anche con riferimento ai principi di incompatibilità e di conflitto di interesse) e che in alcuni casi possono anche rappresentare il sintomo di fatti corruttivi (in termini di “compensi” impropri rispetto ad attività svolte nell'esercizio delle proprie prerogative).

Ecco perché Aeroporti di Puglia si è già dotata di un disciplina interna atta a regolamentare gli incarichi esterni dei dipendenti, i quali, come da ordine di servizio dell'Organo Amministrativo del 27.05.2011, prot. 7039 e del 24.02.2016, prot. 3406, non possono essere espletati quando “comportano o possono comportare conflitti di interesse o comunque situazioni di incompatibilità con le funzioni assegnate, in particolari nei casi in cui:

- siano riferiti a soggetti nei confronti dei quali il dipendente o gli uffici di Aeroporti di Puglia svolgono funzioni di controllo o vigilanza;
- siano riferiti a soggetti incaricati da Aeroporti di Puglia per l'esecuzione di lavori, prestazioni di servizi o forniture. I dipendenti possono assumere incarichi esterni solo se preventivamente autorizzati dalla società Aeroporti di Puglia, ad insindacabile giudizio dell'Amministratore Unico. Ai fini del rilascio della preventiva

autorizzazione per lo svolgimento degli incarichi esterni, dovranno essere forniti dal dipendente le seguenti informazioni: oggetto dell'incarico; presumibile data di inizio e di conclusione dell'incarico; sede di svolgimento dell'attività.

9.6. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (c.d. Pantouflage – Revolving doors)- Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

Il D.Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ha disciplinato:

- 1)particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza (c.d. Pantouflage – revolving doors);
- 2)situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;
- 3)ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

La Società è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo intende conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato e pubblicata sul sito della Società (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). La dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, la Società si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico ad altro soggetto. Gli atti ed i contratti

posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del già citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.

I Capi V e VI sempre del D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano le ipotesi di incompatibilità specifiche.

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39). Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento.

Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

In attuazione del PTPC 2014/2016, la Società ha provveduto in data 16.12.2015 a predisporre e diffondere alle strutture aziendali competenti l'apposita modulistica da utilizzare ai fini dell'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità da presentare all'atto del conferimento di ogni nuovo incarico di indirizzo politico, di organo di controllo e di incarico dirigenziale di titolare di struttura e, successivamente, da pubblicare sul sito web istituzionale. Analoghe dichiarazioni verranno, inoltre, annualmente raccolte per comprovare il mantenimento dell'assenza delle cause. In conformità a quanto previsto dalla determinazione nr. 833 del 3.08.2016, fermo restando che la verifica sulle cause di inconferibilità per i soggetti nominati dalla pubblica amministrazione controllante deve essere espletata dalla stessa amministrazione al momento del conferimento o della proposta dell'incarico.

Anche nel 2018 è stata eseguita la verifica sui requisiti di ordine morale in capo ai Consiglieri, Sindaci, effettivi e supplenti, componenti l'organismo di Vigilanza e Dirigenti,

avviata con nota del 9.10. 2018 e sono state acquisite le dichiarazioni in merito all'assenza di cause di incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, mediante la sottoscrizione di uno schema tipo predisposto direttamente dalla Regione Puglia, ente pubblico controllante, e trasmessa alle Regioni con nota prot. 16941 del 31.10.2018.

9.7. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interPELLI o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostaTIVA menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostaTIVA; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni. In data 20 maggio 2015, il RPC/PT ha suggerito all'ufficio del personale di inserire nei contratti di assunzione del personale, subordinato o autonomo, negli interPELLI e comunque nelle procedure di selezione del personale, la seguente dichiarazione sulla clausola ostaTIVA, che dovrà essere resa dal soggetto interessato: *"di essere stato dipendente pubblico della pubblica amministrazione , ma che nell'ultimo triennio non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione pubblica di appartenenza (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ex art. 125, commi 8 e 11, d.lgs. n. 163/2006), nei confronti della società Aeroporti di Puglia spa"*. Tale suggerimento è stato tempestivamente recepito. Il monitoraggio è previsto ad ogni stipula di contratto.

L'applicazione della misura organizzativa del pantouflage, di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 30 marzo 2001 è stata esplicitamente richiesta, con nota del 27.04.2018, prot. 758, dalla Regione Puglia anche ai dipendenti, ai titolari di uno degli incarichi di cui al decreto 397/2013, nonché ai soggetti esterni con cui le società dalla stessa controllate, tra cui Aeroporti di Puglia, stabiliscono un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. La misura organizzativa, che è stata immediatamente recepita dagli uffici competenti di Adp, contiene anche criteri interpretativi sulla applicazione della normativa.

9.8. Formazione di commissioni, assegnazione ad uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la PA

Ai fini dell'applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall'art. 1, comma 46, della L. n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l'Azienda deve verificare che i dipendenti che sono stati condannati, anche in via non definitiva ed anche in caso di patteggiamento, per delitti contro la pubblica amministrazione:

- a) non facciano parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione del personale dipendente;
- b) non siano assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture e, più in generale, ad uffici considerati ad alto rischio di corruzione
- c) non facciano parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La situazione impeditiva cessa nel momento in cui viene pronunciata, per il medesimo reato, una sentenza di assoluzione anche non definitiva; se poi la situazione di inconferibilità si manifesta nel corso del rapporto di lavoro, il RPCT effettua la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso D.Lgs.

Qualora all'esito della verifica risultino a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti sopra indicati, l'amministrazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs.: n. 39/2013;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Qualora la situazione di inconferibilità e/o incompatibilità si appalesi nel corso del rapporto, il Responsabile delle Prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

9.9. Adozione di misure per la tutela del dipendente che segnala gli illeciti (whistleblower).

In data 16.12.2015, è stata adottata la Procedura di whistleblower con provvedimento prot AdP 18525, in base alla quale : *“Il dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione”(art. 1, comma 51, legge 190/2012)”.*

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’inculpato. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In considerazione dell’entrata in vigore della legge 30 novembre 2017, n. 179, in vigore dal 29.12.2017, che allarga anche al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell’ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio, la Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha chiesto alla Direzione Generale e al Consiglio di Amministrazione di dotare AdP di uno strumento informatico finalizzato a garantire la riservatezza dei dati anche mediante crittografia con nota prot. 1185 del 28.06.2018 e 16458 del 22.10.2018.

9.11.Tempi e modalità per il monitoraggio sulla attuazione del PTPC

Le misure di monitoraggio e vigilanza sull’efficacia del PTPC non riguardano soltanto le attività di semplice controllo sulla sua attuazione, ma si estendono a tutti gli interventi di implementazione e di miglioramento del suo contenuto.

In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 è prevista la predisposizione, da parte del RPCT, entro il 15 dicembre di ogni anno o il termine diverso indicato da ANAC, di una Relazione annuale che riporta il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC. A tal fine l’Autorità ha pubblicato la scheda standard che i Responsabili della Prevenzione della Corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della Relazione prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., p.30) sull’efficacia delle

misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione. Per la relazione riferita all'anno 2018, l'Anac ha rinviato il termine di pubblicazione al 31.01.2019. La Relazione verrà pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale della società nella sezione società trasparente, sottosezione "Altri contenuti – Corruzione", secondo le indicazioni fornite dall'Autorità.

Il presente aggiornamento, poi, individua la tempistica del monitoraggio sia con riferimento alle misure di prevenzione obbligatorie che a quelle specifiche indicate nella tabella relativa alle aree a rischio (Allegato 1).

Oltre alla relazione annuale, prevista dalla normativa di settore, è stato previsto un sistema di monitoraggio costante dell'andamento di attuazione del Piano, dando così la possibilità al RPCT di intraprendere le necessarie ed opportune iniziative nel caso in cui occorressero modifiche o integrazioni, per ciascuno degli uffici esposti a rischio corruzione come individuati nel presente Piano. A tal fine, nella nomina dei referenti delle aree a rischio è stato previsto che i medesimi provvedano con cadenza semestrale ad aggiornare il RPCT sullo stato di applicazione della disciplina nei singoli Uffici.

SEZIONE II. Trasparenza.

Paragrafo 10. La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della amministrazione, infatti presenta un duplice profilo. Un profilo "statico", consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti alle società controllate pubbliche per finalità di controllo sociale, ed un profilo "dinamico", direttamente correlato alla prestazione. La pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico, infatti, si inserisce strumentalmente nell'ottica di fondo del "miglioramento continuo" dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della valutazione delle prestazioni anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder). La presente sezione aggiornata a cura del responsabile della trasparenza, con il coinvolgimento dell'ufficio legale, dell'ufficio contabile e amministrativo, dell'ufficio tecnico, dell'ufficio del personale, dell'ufficio sicurezza e del Responsabile della Privacy, dell'ufficio informatico e del Responsabile ufficio stampa, assicura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni

pubblicate all'interno, anche in rapporto con il Piano anticorruzione, di cui costituisce una Sezione.

In questa sezione sono indicati i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti la cui pubblicazione è espressamente prevista da specifiche norme di legge, in termini di compatibilità, con riferimento alle caratteristiche strutturali e funzionali della società.

In considerazione della natura giuridica della società Aeroporti di Puglia spa, che svolge sia attività commerciali nel mercato concorrenziale, sia attività di pubblico interesse oltre ai generali obblighi di trasparenza sull'organizzazione, la società farà trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte e a quelle ulteriori risultanti dalla tabella, allegato 3 .

I responsabili dei flussi informativi sono: Ivana Perrone (ufficio del personale), Luigi Campese (ufficio informatico), Francesca Capurso (ufficio amministrazione e contabilità), Attilio Cucci (ufficio amministrativo), Nicola Armenise (ufficio Amministrativo) Nicola De Ceglia (Customer care) Nicola Ottomano (ufficio ambiente), Michele Fortunato (ufficio stampa), Donato D'Auria (Direttore tecnico) Patrizio Summa (Direttore dell'Ufficio Progetti speciali e Monitoraggio delle performance), Alessandra Ciardo (responsabile ufficio acquisti e gare). I Responsabili del Procedimento, i dirigenti (Marco Catamerò, Nicola La Penna, Giuseppe Costadura, Patrizio Summa, Donato D'Auria, Alex D'Orsogna), il Direttore Generale, Marco Franchini e i componenti del Consiglio di Amministrazione per le informazioni relative alle dichiarazioni personali ex art. 14 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. Mentre il responsabile della pubblicazione dei dati è il responsabile ufficio stampa, Michele Fortunato.

Il RASA è stato individuato nella persona della Responsabile ufficio acquisti e gare, Dott.ssa Alessandra Ciardo, come da richiesta di registrazione del 30.01.2019.

Con la delibera nr. 1134 dell'8.11.2017, l'ANAC ha chiarito che i direttori generali, espressamente richiamati anche nell'art. 12 della L. 441/1982, cui l'art. 14 del D.lgs 33/13 e s.m.i. rinvia, sono dotati di poteri decisionali e di adozione di atti di gestione, diversamente dalla dirigenza ordinaria che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione, affidati invece agli organi di indirizzo o alla direzione generale. Da ciò, si ritiene, debba derivare un diverso regime di trasparenza per i direttori generali

rispetto ai dirigenti “ordinari”. Ai primi risultano pienamente applicabili gli obblighi di trasparenza indicati all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad f), mentre ai dirigenti sono applicabili le sole misure indicate al co. 1, lett. a, b, d risultando sospesa per questi ultimi la pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f) e i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, di cui alla lettera c).

L’elenco degli obblighi di pubblicazione e responsabili dei flussi informativi sono pubblicati nell’Allegato 3.

Paragrafo 11. L’accesso generalizzato

In base all’art. 22, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, le norme ivi contenute disciplinano «*la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti*».

Come si evince da tale disposizione, quindi, le Società pubbliche (nei limiti di cui all’art. 2 – bis) sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione *on line* all’interno del proprio sito sia garantendo l’accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all’organizzazione e alle attività svolte.

L’accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già soggetto degli obblighi di pubblicazione già indicati. Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all’art.. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013. A tal fine la società ha adottato con il presente piano una disciplina interna per il riscontro degli accessi conforme al Regolamento prot. 1506 del 07/11/2017 della Regione Puglia, amministrazione controllante che di seguito si riporta.

Fatta salva la disciplina già prevista in materia di diritto all’accesso agli atti amministrativi dalla Legge n. 241/90, occorre disciplinare un quadro organico e coordinato dei profili applicativi alle tre tipologie di accesso – accesso documentale, accesso civico semplice e accesso generalizzato - al fine di dare attuazione al principio di trasparenza e di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici.

L’esercizio dell’accesso civico (art. 5, co. 1 Dlgs. n. 33/2013) e dell’accesso generalizzato (art. 5, co. 2 Dlgs n. 33/2013) non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Se l'accesso civico ha a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, l'istanza deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (all'indirizzo di posta elettronica ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it).

Negli altri casi, l'istanza di accesso civico, c.d. generalizzato, va indirizzata direttamente all'ufficio protocollo di Aeroporti di Puglia, che provvederà a trasmettere la richiesta all'ufficio che detiene dati, le informazioni o i documenti. Per le modalità di esercizio dell'accesso civico si rinvia al sito aziendale - Società Trasparente –Altri contenuti accesso civico.

L'ufficio competente a ricevere e decidere sulle tipologie di istanze di accesso (documentale e generalizzato) è lo stesso ufficio competente per l'istruttoria finalizzata all'atto conclusivo o quello comunque competente a detenere stabilmente gli atti, le informazioni e i documenti richiesti.

Allo stesso modo nel caso in cui l'istanza di accesso sia stata inviata dall'interessato ad un ufficio diverso da quello competente, questo provvederà a inoltrare la richiesta all'ufficio protocollo, mettendo in conoscenza l'interessato.

Per gli atti e i documenti adottati dal CdA, competente a dare riscontro alla istanza di accesso è la Segreteria del CdA.

Maggiori chiarimenti in ordine alla disciplina sull'accesso civico e su quello generalizzato, tra cui l'individuazione delle eccezioni assolute e di quelle relative (o qualificate) al diritto sono riportate nella Deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 (“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013”) e nella delibera Anac nr. 1134 dell'8.11.2017 nella parte in cui prevede che gli enti di diritto privato a controllo pubblico che svolgono sia attività commerciali nel mercato concorrenziali che attività di pubblico interesse, oltre agli obblighi di trasparenza in merito alla organizzazione, dovranno fare trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

I procedimenti di accesso ai sensi della L.241/1990, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato devono concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati.

In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato, l'ufficio provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in

cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Dlgs. n. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Gli uffici competenti a dare riscontro alle istanze di accesso comunicano trimestralmente (entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre) all'Ufficio legale, che cura l'attività di registrazione degli accessi per conto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i dati relativi agli accessi al fine di riportarli nel Registro sugli accessi.

I dati necessari sono indicati nella tabella che viene resa disponibile in formato Excel in modo che ciascuno ufficio possa inviare all'Ufficio legale il file debitamente compilato in ciascuna delle sue parti mediante email da trasmettere al seguente indirizzo: gimpedovo@aeroportidipuglia.it. Trimestralmente gli uffici trasmettono anche gli eventuali aggiornamenti (es. ricorsi, sentenze,...) in ordine ad istanze di accesso già indicate precedentemente.

Gli accessi vengono registrati nell'apposito registro pubblicato sul sito della società, nella Sezione "Società trasparente - sottosezione Altri Contenuti – Accesso civico".

Responsabile del procedimento per la registrazione è l'Avv. Gianluca Impedovo, al quale gli uffici possono rivolgersi per avere informazioni o delucidazioni.

Nel caso di diniego su istanza di accesso civico e accesso generalizzato, gli istanti a norma di legge possono rivolgersi in sede di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il quale provvede entro 20 gg. Se ritiene l'istanza di riesame fondata, il RPCT rimette la richiesta all'ufficio competente, che detiene le informazioni, gli atti o i documenti, assegnando un termine per provvedere.

Paragrafo 12. Pubblicazione del Piano

Il presente Piano viene pubblicato a cura del RPCT sul sito web della società nella Sezione "Società trasparente" e trasmesso a tutti i dipendenti ed ai collaboratori attraverso la rete intranet aziendale, nonché mediante segnalazione e - mail a tutto il personale e agli stakeholder, affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni.

Paragrafo 13. Entrata in vigore

Il presente Piano, predisposto dal responsabile della Prevenzione e Corruzione, Avv. Raffaella Carla Calasso, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di AdP S.p.A. e riscontrato, in data 17.01.2019, dalla Regione Puglia che ha comunicato di non aver ravvisato modifiche o integrazioni al Piano trasmesso, ed entra in vigore dal momento della sua pubblicazione sul sito web della società.